

## L'accertamento che non c'è: prescrizione del reato e irragionevole durata delle indagini

*The missing fact-finding: statute of limitation of crime and unreasonable duration of preliminary investigations*

**Elisea Malino<sup>1</sup>**

Università degli Studi di Messina – Messina, Italia

elisea.malino@unime.it

 <https://orcid.org/0009-0000-9828-2170>

---

**RIASSUNTO:** Il presente contributo analizza il problema della dichiarazione di archiviazione per prescrizione di reato. Prendendo le mosse dai delicati rapporti esistenti tra la prescrizione e il principio di ragionevole durata delle indagini, si cercheranno di individuare gli effetti del lento scorrere del tempo sulla tutela riconosciuta ad alcuni interessi, apparentemente in contrasto tra loro. Se, infatti, l'istituto della prescrizione consente al diritto all'oblio dell'accusato di prendere forma, la sua operatività può al contempo pregiudicare alcune garanzie attribuite alla persona offesa. Quest'ultima, infatti, grazie alle influenze sovranazionali e internazionali, è oggi titolare di molteplici poteri e facoltà, il cui esercizio rischia però di essere frustrato da una scorretta e impropria gestione delle notizie di reato e dei tempi di durata delle indagini. Data la frequenza con la quale si manifesta il fenomeno preso in considerazione, l'obiettivo di questa breve analisi è quello di individuare le cause che determinano il concretizzarsi di tale situazione patologica, così da verificare l'adeguatezza degli strumenti di cui attualmente dispongono i privati che abbiano un interesse a che l'accertamento investigativo sia condotto in maniera tempestiva.

**PAROLE CHIAVE:** accertamento; prescrizione; ragionevole durata; indagini preliminari; archiviazione; persona offesa.

---

<sup>1</sup> Assegnista di ricerca in diritto processuale penale presso l'Università degli Studi di Messina; Dottoranda di ricerca in scienze giuridiche; Avvocato presso il Foro di Messina.

**ABSTRACT:** *This paper analyses the problems arising from the dismissal of cases on the grounds of statutes of limitations. Starting from the delicate relationship between the statute of limitations and the principle of the reasonable length of investigations, this study aims at identifying the effects of the gradual passage of time on certain fundamental rights that conflict with one another. We shall point out that while the expiration of the statute of limitations can facilitate the establishment of the accused's right to be forgotten, it simultaneously undermines the rights of the injured party. This is due to the fact that the latter, thanks to supranational and international case-law, holds multiple rights that are frustrated by the improper and inadequate management of *notitiae criminis* and by the long duration of investigations. Given the frequency of this phenomenon, the present study aims to explore its causes, with a view to assessing the efficacy of recently introduced "anti-stasis" remedies in overcoming the obstacles that lead to the expiration of the statute of limitations.*

**KEYWORDS:** *fact-finding; statute of limitations of the crime; reasonable duration; preliminary investigation; dismissal; protection of victim.*

**SOMMARIO:** 1. Premessa; 2. Due istituti alle dipendenze del tempo: la prescrizione del reato e la ragionevole durata del processo; 3. Ragionevolezza della durata delle indagini preliminari e irragionevolezza delle archiviazioni per prescrizione: i primi sintomi della *mala gestio* degli affari penali; 4. Dietro i provvedimenti di archiviazione per prescrizione: più che un accertamento completo un accertamento inesistente; 5. Vittime del reato e vittime della archiviazione per prescrizione; 5.1. Il diritto della persona offesa alla ragionevole durata delle indagini e la violazione del suo *right to court* ad opera della prescrizione; 5.2. Tempi ragionevoli *versus* tempi celeri: quando il tempo delle indagini diviene uno strumento di tutela; 6. Conclusioni; Bibliografia.

---

## 1. PREMESSA

Cancellare con un colpo di spugna l'accertamento penale precedentemente condotto, sacrificando le risorse umane e materiali a questo fine impiegate, rappresenta il prezzo che uno Stato di diritto deve essere disposto a pagare per garantire il rispetto di un diritto fondamentale

qual è quello all'oblio<sup>2</sup>. Il decorso del tempo quando è tale da far maturare i termini di prescrizione, vanifica, infatti, l'intervento processuale penale<sup>3</sup>,

---

<sup>2</sup> Il diritto all'oblio, inteso come estrinsecazione personalistica dell'istituto della prescrizione e, quindi, come diritto della persona a non essere esposto per tutta la vita al rischio di una sanzione penale o al processo e, conseguentemente, al rischio della condanna e della sua esecuzione, trova dei richiami nella giurisprudenza costituzionale e nella dottrina. Nello specifico, la coincidenza tra tempo della prescrizione e tempo dell'oblio è stata affermata nella sentenza Corte cost. sent. 11 febbraio 2013, n. 23, nonché in Corte cost., sent. 19 maggio 2014, n. 143; Corte cost., sent. 14 gennaio 2015, n. 45; Corte cost., sent. 22 novembre 2017, n. 265; Corte cost., sent. 10 aprile 2018 n. 115, Corte cost., sent. 18 aprile 2018, n. 112; Corte cost., sent. 18 novembre 2020, n. 278. Inoltre, tale riferimento era altresì contenuto nella Relazione ministeriale sul progetto del codice Zanardelli che parlava di «oblio dei fatti e delle persone, che fa venire meno lo stesso interesse sociale di reprimere». Sul punto cfr. MONGILLO, Vincenzo. *Il doppio volto della prescrizione penale*, in AA.VV., *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, Cedam, Milano, 2023, p. 338. Tra gli autori che insistono su questa coincidenza di posizioni si veda VIGANO', Francesco. *Riflessioni de lege lata e ferenda su prescrizione e tutela della ragionevole durata del processo*, in *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 2013, pp. 26-27. Ancora, tale collegamento si evince dalle parole di DONINI, Massimo. *Letture critica di Corte costituzionale 115/2018. La determinatezza ante applicationem e il vincolo costituzionale alla prescrizione sostanziale come controlimiti alla regola Taricco*, in *archiviodpc.dirittopenaleuomo.org*, 11 luglio 2018, <https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/8210-donini2018b.pdf>, p. 10, il quale afferma che la prescrizione «deve essere considerata un istituto sostanziale, che il legislatore può modulare attraverso un ragionevole bilanciamento tra il diritto all'oblio e l'interesse a perseguire i reati fino a quando l'allarme sociale indotto dal reato non sia venuto meno». Riconduce il diritto all'oblio ai diritti fondamentali dell'individuo SIRACUSA, Licia. *Oblio e memoria del reato nel sistema penale*, Giappichelli, Torino, 2022, p. 75 e già in tal senso GIUNTA, Fausto; MICHELETTI, Dario. *Tempori cedere. Prescrizione del reato e funzione della pena nello scenario della ragionevole durata del processo*, Giappichelli, Torino, 2003, p. 46, i quali peraltro estendono la copertura costituzionale di tale diritto affermando che la prescrizione trovi il proprio naturale fondamento «non solo, com'è ovvio, in virtù dell'art. 2 Cost., che assicura – anche al reo – la tutela dei “diritti inviolabili dell'uomo”, tra i quali va annoverato, innanzitutto, il *diritto alla vita* (...), che viene appunto salvaguardato dalla delimitazione temporale del potere punitivo, ma anche in forza di quel reticolato di norme costituzionali che impongono allo Stato (il quale per questa ragione viene definito *sociale*) compiti positivi».

<sup>3</sup> La situazione prospettata si riferisce nello specifico all'ipotesi in cui la prescrizione intervenga dopo la conclusione del giudizio di primo grado e, quindi, dopo la pronuncia di una sentenza che prenda posizione sulla responsabilità penale del soggetto accusato. A rigore, in effetti, solo in questo caso si ha

sostituendo la cognizione realizzata con una *tabula rasa* che estingue una entità, il reato, che potrebbe non essere mai esistita e che, quantomeno nella dimensione processuale, potrebbe non aver mai preso forma<sup>4</sup>. Quando

---

la prova che vi sia stato un “accertamento previo” con il quale la prescrizione dovrà fare i conti. D'altronde, affinché sia pronunciata una sentenza di proscioglimento per estinzione del reato al termine del dibattimento o nel corso di un giudizio impugnatorio non solo deve esservi stato un accertamento, ma questo deve essersi orientato nel senso dell'esistenza del reato. Qualora concorresse una delle formule più favorevoli richiamate dal secondo comma dell'art. 129 c.p.p., l'epilogo decisivo non potrebbe che essere diverso, dovendosi dare prevalenza ad una formula assolutoria. (Cfr. su questo delicato tema MORELLI, Francesco, *Le formule di proscioglimento. Radici storiche e funzioni attuali*, Giappichelli, Torino, 2014, in particolare, p. 348). Tuttavia, essendo legata a dinamiche temporali, la prescrizione può cadere pressoché in qualunque momento dell'*iter* procedimentale e potrebbe dunque confrontarsi con un substrato cognitivo diverso da quello restituito dal giudizio di primo grado. In questi casi, i problemi che si pongono sono ovviamente diversi poiché è diverso il tipo di accertamento sul quale si inserirà tale causa estintiva. Ciò avviene in particolare nella ipotesi presa in considerazione dal presente studio, la quale, pur costituendo un caso limite, merita comunque attenzione per la frequenza con la quale si verifica e per le diverse problematiche che pone: quello cioè dell'intervento della prescrizione nel corso delle indagini. Nello specifico, come si vedrà, le ipotesi prese in considerazione risultano peculiari e differiscono dalla situazione appena descritta in quanto si caratterizzano per l'inattività degli organi deputati al compimento dell'accertamento investigativo. I termini del ragionamento prospettato sono quindi destinati a mutare profondamente, in quanto, a prescindere dalla necessità o meno di effettuare un accertamento che consenta di escludere la possibile applicazione delle formule proscioglitive di cui all'art. 129 cpv., nei casi presi in considerazione tale valutazione non è neppure resa possibile, in quanto mancano gli elementi sulla scorta dei quali condurre un giudizio di tal tipo, il che conferma come il *modus operandi* della prescrizione in queste specifiche situazioni sia diverso rispetto a quello riscontrato nel corso del processo.

<sup>4</sup> La questione risulta intimamente connessa al tema della presunzione di innocenza e al tipo di giudizio sotteso alla dichiarazione di estinzione di un reato. Per quanto riguarda il primo profilo, in questa sede sembra opportuno evidenziare la problematicità concernente l'idea stessa della estensione del concetto di accertamento alla dimensione processuale. Invero, secondo il prof. Falzea, per accertamento dovrebbe intendersi il percorso che consente di superare un iniziale stato di incertezza per giungere ad una situazione di certezza. (Cfr. FALZEA, Angelo. *Accertamento*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. I, 1958). Tuttavia, proprio quest'idea non può essere ritenuta compatibile con l'operatività della presunzione di innocenza che, sul piano conoscitivo, ribalta la prospettiva enunciata in quanto impone di avere come punto di partenza, non già una situazione di incertezza, ma, al contrario, una certezza:

si verifica una situazione siffatta, l'ingerenza del tempo sull'accertamento penale si manifesta nella sua forma di estrinsecazione più eclatante, bloccandone la prosecuzione e invalidandone i risultati.

Tuttavia, l'esistenza di tale legame non è certo una novità: è indubbio che la stessa qualità della cognizione risenta della distanza che sul piano temporale separa il fatto potenzialmente munito di rilevanza penale dal suo procedimento<sup>5</sup>. Per queste ragioni, sebbene l'esistenza

---

l'innocenza del soggetto accusato, la quale, in quanto presunta, può eventualmente essere superata solo per il tramite di una sentenza. Già questa breve riflessione impone di procedere con cautela nell'utilizzo di questo termine, che viene perlopiù inteso in senso atecnico, come atto o complesso di atti volti a verificare, a conoscere l'esistenza, la natura, le modalità di un determinato fatto. Sotto il secondo profilo, quello relativo alla verifica in ordine all'esistenza o meno del reato prescritto, sembra necessario richiamare le parole di MORELLI, Francesco. *Le formule di proscioglimento*, cit., p. 336, il quale sintetizza la teoria dei giudizi ipotetici affermando che «poiché “la logica vorrebbe che non si dichiarasse l'estinzione di ciò che si ignora se sia mai esistito”, la via per guadagnare un repentino approdo alla decisione, in questo come in altri casi, è quello di ritenere sussistente il reato solo “in ipotesi”». Questo ragionamento in astratto parrebbe costituire «una simulazione necessaria, poiché la declaratoria d'estinzione del reato ha ad oggetto proprio quest'ultimo, e null'altro: poiché non si sa se esista lo si suppone, per concludere che comunque non potrebbe più sortire effetti sul piano penale». Tuttavia, come opportunamente evidenzia lo stesso autore, tale ricostruzione pare non tenere conto della situazione poc'anzi richiamata e «solennemente pretesa dalla Costituzione fino alla condanna definitiva, ossia l'innocenza dell'imputato». Pertanto, l'unico possibile oggetto del fenomeno estintivo non può che essere costituito da un «fatto integrante gli estremi di un reato punibile». Sottolinea l'esistenza di un giudizio di merito, anche a fronte di una sentenza che dichiara la prescrizione del reato o l'improcedibilità ai sensi dell'art. 344 bis c.p.p. RUGGERI, Stefano. *Decisione in ipotesi, estinzione del reato e tutela dell'innocenza. Riflessioni su accertamento giudizio e giudicato, in l'alegislazione penale. eu*, 22 aprile 2021; Id., *Norma, giudizio, giudicato. Una riflessione sulla tutela penale alla luce del ne bis in idem nell'era dell'interlegalità*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2023, pp. 1-30. Il tema meriterebbe maggiore approfondimento, tuttavia, per il momento, sembrerebbe potersi ammettere che, sebbene queste ricostruzioni siano ineccepibili sul piano teorico, sul piano pratico potrebbero avere effetti perversi specialmente rispetto al modo in cui viene concepita la prescrizione e allo stigma sociale che accompagna l'accusato “prescritto”, il quale, soprattutto alla luce di questo rafforzamento della cognizione sottesa alla prescrizione, potrebbe essere visto come un soggetto colpevole “sfuggito” alla pena grazie al decorso del tempo.

<sup>5</sup> Tra i due elementi considerati esiste, quindi, un rapporto di proporzionalità inversa, che fa sì che ad una maggiore ampiezza dell'arco temporale che

di uno iato tra i due momenti presi in considerazione sia inevitabile e, al contempo, auspicabile – data la sua capacità di rendere possibile l'utilizzo di un approccio più razionale e riflessivo rispetto all'esperienza criminosa sottoposta al vaglio della autorità giurisdizionale –, un eccessivo slittamento in avanti, al pari di un'eccessiva espansione, del tempo nel quale si realizzano le attività volte ad accertare l'an e il *quomodo* di un reato può pregiudicarne l'esito, frustrando il perseguimento del fine ultimo del procedimento oltretutto il diritto di difesa del soggetto accusato<sup>6</sup>.

Ebbene, da queste brevi considerazioni emerge in termini inequivoci l'importanza del tempo nel e dell'accertamento penale e l'esigenza di un contingentamento dei termini di durata di quest'ultimo, i quali non dovrebbero coincidere con quelli previsti per la prescrizione.

---

intercorre tra il *tempus* del delitto e quello del processo corrisponda un maggiore rischio di dispersione di elementi utili ai fini dell'accertamento e, quindi, una minore qualità dello stesso. D'altronde, è evidente che maggiore sia il tempo trascorso dal momento in cui si ritiene si siano verificati i fatti oggetto di accertamento, maggiori saranno i "non ricordo" pronunciati dai soggetti ai quali viene richiesto di descrivere talune vicende avvenute in un'epoca distante da quella presente.

<sup>6</sup> In questo senso, in effetti, si è espressa altresì la Corte europea dei diritti dell'uomo che ha riconosciuto espressamente la capacità del passare del tempo di intaccare inevitabilmente la quantità e la qualità delle prove disponibili. Cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo, 2 marzo 2007, *Talpis c. Italia*, ric. n. 41237/14. A ben vedere, più ci si allontana dal *tempus commissi delicti* più sarà difficile reperire fonti di prova e/o garantire la genuinità degli elementi già raccolti, con evidenti ripercussioni negative sul diritto di difendersi provando. Un apprezzabile ritardo nella conduzione della fase investigativa o nello svolgimento del dibattimento pregiudica l'individuazione e l'acquisizione di una prova, soprattutto di quelle a difesa, e rischia altresì di rendere meno efficaci oralità, immediatezza e contraddittorio, principi che favoriscono anche il raggiungimento di una migliore qualità dell'accertamento penale. Cfr. sui pregiudizi in termini di diritto di difendersi provando e, per questa via, sulle prove, LAVARINI, Barbara. *La ragionevole durata del processo come garanzia soggettiva*, in *lalegislazionepenale.eu*, 31 dicembre 2019, [https://www.lalegislazionepenale.eu/wp-content/uploads/2019/12/LavariniLP\\_Interventi-e-relazioni-1.pdf](https://www.lalegislazionepenale.eu/wp-content/uploads/2019/12/LavariniLP_Interventi-e-relazioni-1.pdf), p. 10, che sul punto richiama CURTOTTI, Donatella. *La "durata ragionevole" del processo penale è anche un problema di norme*, in *Diritto penale e processo*, 1999, p. 1032; BUZZELLI, Silvia. *Processo penale (ragionevole durata del) (voce)*, in *Enciclopedia del diritto*, Ann. III, 2010, p. 1020, la quale ribadisce i risvolti dell'eccessivo protrarsi dei tempi processuali sul metodo dialettico che dovrebbe governare il diritto delle prove.

Diversamente, il rischio che si corre è quello di realizzare uno spreco cospicuo di risorse e di alimentare la sfiducia che la collettività nutre nei confronti della giustizia penale e del modo in cui è esercitata la funzione giurisdizionale<sup>7</sup>.

Tuttavia, talvolta, a dover essere messo in discussione è lo stesso antecedente logico di questa affermazione. Invero, perché si possa concretizzare il rischio paventato – quello cioè dello spreco delle risorse impiegate per la creazione di un sostrato cognitivo che viene coperto sotto il manto della prescrizione<sup>8</sup> – è condizione preliminare lo svolgimento di attività volte ad accertare le dinamiche con le quali si sono verificati i fatti descritti nella notizia di reato. Molto spesso, invece, la prescrizione non ha nulla da coprire se non una profonda e grave inerzia delle autorità competenti, che assistono inerti allo scorrere del tempo.

Sintomo di questa grave patologia che attualmente affligge l'ordinamento italiano sono i decreti e le ordinanze con i quali viene disposta l'archiviazione per prescrizione. Il più delle volte, infatti, questi provvedimenti si limitano a prendere atto dell'inutile decorso del tempo, costituendo il diretto risultato di una inattività degli organi inquirenti che si è protratta per diversi mesi, se non addirittura anni. In tutti questi casi, pertanto, i costi che l'ordinamento affronta non si misurano nelle risorse umane e materiali inutilmente impiegate, posto che nei casi descritti esse potrebbero essere nulle o comunque minime. Le ricadute più gravi

---

<sup>7</sup> CORETTI, Giulia. *La ragionevole durata delle indagini alla luce della riforma Car-tabia: nihil sub (italico) sole novum*, in *Archivio penale*, n. 2, 2022, <https://archivio-penale.it/File/DownloadArticolo?codice=f03ed698-96f9-4346-bd35-1fc-4da21a06b&idarticolo=36397>, p. 4 evidenzia come negli ultimi anni la fiducia della popolazione nei confronti dei magistrati e, quindi, della giustizia sia calata drasticamente, anche in considerazione dell'irragionevole durata dei processi. D'altronde, che sul punto giochi un ruolo determinante la prescrizione è indubbio, essendo spesso concepita come una patente di impunità riconosciuta a soggetti che, sul versante della giustizia mediatica, sono spesso considerati come presunti colpevoli.

<sup>8</sup> Sul punto cfr. MORELLI, Francesco Bartolo. *Prescrizione e tempo del processo: non si tratta di entità fungibili*, in *forumcostituzionale.it*, 22 febbraio 2019, <https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2019/02/morelli.pdf>, p. 1, che evidenzia come la non punibilità conseguente alla dichiarazione della prescrizione determini una certa insofferenza oltreché uno «spreco di risorse», un'«attività convulsa», incapace di addivenire ad alcun accertamento.

riguardano, piuttosto, alcuni diritti fondamentali degli individui a vario titolo interessati dalla vicenda penalmente rilevante, ai quali potrebbe essere precluso l'esercizio di poteri e facoltà direttamente connessi alla presunzione di innocenza e alla ragionevole durata del processo e il godimento di diritti di "nuova elaborazione", come quelli sanciti dalla giurisprudenza di Strasburgo, tra i quali devono annoverarsi l'interesse della vittima allo svolgimento di indagini celeri, tempestive, complete ed effettive e lo stesso *right to court*, da intendersi più propriamente come "*right to trial*", cioè come diritto al giudizio.

La rilevanza dei valori in gioco e che risultano variamente pregiudicati dall'emissione di un'ordinanza o di un decreto che dispone l'archiviazione ai sensi dell'art. 411 c.p.p. impone di interrogarsi sugli scenari che si celano dietro questa disfunzione della giustizia penale, così da verificare l'esistenza di strumenti atti a evitare la concretizzazione della situazione delineata e da testarne l'effettività. D'altro canto, ragionevole durata, prescrizione e indagini preliminari di recente sono stati posti sotto l'attenta lente di ingrandimento del legislatore<sup>9</sup>, che si è preoccupato di dare risposte agli *input* provenienti dalle Corti europee di Lussemburgo e di Strasburgo intervenendo in alcuni segmenti nei quali molto spesso si registravano tempi che, pur essendo morti sotto il profilo delle attività procedurali, consentivano e consentono ancora oggi alla prescrizione di prendere vita.

## **2. DUE ISTITUTI ALLE DIPENDENZE DEL TEMPO: LA PRESCRIZIONE DEL REATO E LA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO**

Già da queste riflessioni emerge come prescrizione del reato e ragionevole durata del processo costituiscano entità estremamente complicate e magmatiche, che appaiono a prima vista come due calderoni

---

<sup>9</sup> Ci si riferisce in particolare al D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, adottato in attuazione della Legge-delega 27 settembre 2021, n. 134, sul quale è successivamente intervenuto il c.d. Correttivo Cartabia, ossia il D. Lgs. 19 marzo 2024, n. 31.

distinti, al cui interno si mischiano però valori in parte comuni e in parte profondamente dissimili tra loro<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup> In questo senso si è già detto del legame esistente tra la prescrizione e il diritto all'oblio variamente inteso, che è stato legato a molteplici valori di rilevanza costituzionale. La prescrizione, a ben vedere, oltre a trovare la propria giustificazione in considerazioni orientate al perseguimento della finalità di prevenzione generale, risponderebbe anche all'esigenza di garantire l'effettività del fine rieducativo della pena, che verrebbe meno nell'ipotesi in cui la sanzione penale venisse eseguita diversi anni dopo la commissione del reato. La persona da rieducare, in questo caso, potrebbe essere profondamente diversa rispetto a quella che ha commesso il reato e ciò vanificherebbe l'efficacia stessa della pena. La prescrizione, quindi, ha una indubbia e predominante vocazione personalistica poiché appunto si preoccupa di tutelare l'individuo che è accusato e che potrebbe poi diventare imputato. Cfr. FIANDACA Giovanni; MUSCO, Enzo. *Diritto penale. Parte generale*, 8<sup>a</sup> ed., Zanichelli, Bologna, 2023, p. 839. Ed infatti come ricorda PASCUCCI, Nicola. *Durata ed efficienza dei procedimenti penali italiani. Riflessioni e proposte alla luce delle risultanze numeriche*, in questa rivista, v. 6, n. 3, set.-dez. 2020, <https://revista.ibraspp.com.br/RBDPP/article/view/438/278>, pp. 1445 e ss., questa riflessione era già stata condotta da Cesare Beccaria nel 1764, il quale faceva riferimento al «potere del reo di divenire migliore» con il passare del tempo. Cfr. BECCARIA, Cesare. *Dei delitti e delle pene* (1764), edizione a cura di BURGIO, Alberto, 6<sup>o</sup> ed., Feltrinelli, Milano, 1998, p. 89. Peraltro, oltre ad essere funzionale al perseguimento della finalità rieducativa della pena, la prescrizione garantisce altresì il rispetto della dimensione umana della pena, in quanto, come ricorda MORELLI, Francesco Bartolo. *Prescrizione e tempo del processo*, cit., «una punizione che intervenga a distanza di moltissimi anni dal fatto di reato perde la sua, pur necessaria, dimensione umana. Essa indiscutibilmente frantuma porzioni di vita ben maggiori rispetto a quella che l'ordinamento penale può pretendere di aggredire con la sanzione».

Tale vocazione personalistica, peraltro, può essere rintracciata pure in alcune ricostruzioni del canone della ragionevole durata. Invero, anche quest'ultimo è stato considerato funzionale a tutelare l'accusato «dal rischio di restare troppo a lungo nell'incertezza della propria sorte», e in particolare, quanto all'accusato nel processo penale, dal rischio di restare troppo a lungo sotto il peso di un'accusa, sul presupposto che tale condizione – a prescindere dai più o meno fausti esiti processuali – sia di per sé fonte di sofferenza individuale» (così LAVARINI, Barbara. *La ragionevole durata del processo come garanzia soggettiva*, cit., p. 2, che sul punto richiama Corte europea dei diritti dell'uomo, 30 novembre 1969, *Stögmüller c. Austria*, par. 5). Tuttavia, accanto a questa accezione soggettiva, esiste una concezione oggettiva di tale principio, che viene inteso come «criterio informatore» del giusto processo, in quanto è strumentale alla implementazione delle garanzie difensive riconosciute dagli artt. 111 Cost. e 6 Cedu. Sulle differenze tra l'approccio adottato dalla Costituzione italiana all'art. 111 e dalla Convenzione europea dei diritti

Eppure, oggi più che mai sembra impossibile parlare dell'una escludendo qualsiasi riferimento all'altra, specie se si considera che entrambe sono legate da un unico *fil rouge* costituito dall'inesorabile scorrere del tempo e dalla sua rilevanza ai fini della operatività dei meccanismi ad esse sottese. L'alone di mistero che circonda il significato più profondo del diritto all'oblio e di quello alla ragionevole durata non può però essere d'ostacolo ad una indagine volta a chiarire i rapporti tra essi esistenti e ciò anche in considerazione del fatto che sono molteplici gli istituti processuali nei quali risultano entrambi coinvolti. Tra questi rientra certamente l'archiviazione per estinzione del reato che, nell'accertare il decorso del termine di prescrizione, dà conto altresì della durata irragionevole della fase investigativa, divenendo esempio emblematico delle criticità derivanti dalla loro commistione. La prassi fornisce dunque una prova dell'esistenza di un rapporto tra ragionevole durata e prescrizione, che non possono essere pensati come monadi nettamente distinte tra loro e ciò neppure se si accedesse a quell'idea in base alla quale, mentre la prescrizione opera sul piano sostanziale, la ragionevole durata interessa esclusivamente quello processuale<sup>11</sup>. D'altronde, è dato acclarato che la materia penale vanifichi la tradizionale distinzione tra le due branche del diritto, che in questo specifico contesto risultano intimamente e indissolubilmente legate, non potendo esistere l'una al di fuori dell'altra<sup>12</sup>. La prescrizione, in particolare, condensa in sé questo tratto della giustizia penale, caratterizzandosi per un certo

---

dell'uomo all'art. 6 cfr., tra i tanti, BARGI, Alfredo. *La ragionevole durata del processo*, in GAITO, A. (a cura di), *I principi europei del processo penale*, Dike, Roma, p. 383 ss.

<sup>11</sup> Quanto detto è peraltro confermato dal fatto che la prescrizione, al di là delle sue tradizionali giustificazioni sostanzialistiche, è stata in larga misura piegata alle esigenze del processo e all'esigenza di garantirne la ragionevole durata. Cfr. sul punto la successiva nota 16.

<sup>12</sup> V. sul punto le riflessioni condotte da PADOVANI, Tullio. *Il crepuscolo della legalità nel processo penale. Riflessioni antistoriche sulle dimensioni processuali della legalità penale*, in *L'indice penale*, anno II, n. 1, gennaio-aprile 1999, p. 527, il quale evidenziava che il diritto penale sostanziale e quello processuale «non appartengono ad una sequenza, ma ad un insieme; sono, per così dire, due facce della stessa medaglia, rappresentata dal sistema punitivo, di cui costituiscono poli didattici indissolubili».

ibridismo che si ripercuote inoltre sulla sua essenza garantistica<sup>13</sup>. Al di là dei necessari incasellamenti formali, dai quali in certe occasioni non si è potuto prescindere in ragione delle differenze che connotano il regime delle norme giuridiche riconducibili al diritto penale piuttosto che a quello processuale<sup>14</sup>, pare condivisibile l'approccio di chi riconduce la prescrizione all'esigenza di tutelare tanto il diritto di non essere esposto per tutta la vita alla possibilità di subire una sanzione penale quanto quello ad essere liberati dal processo penale<sup>15</sup>, il che conferisce maggiore rilievo alle esigenze di tutela che soggiacciono a questo istituto, che è per l'appunto irrinunciabile<sup>16</sup>. A ben vedere, in effetti, sostenere che la

---

<sup>13</sup> Secondo Carrara, infatti, tale istituto «sotto un aspetto sembra legge di forma, e sotto altro legge di sostanza». Cit. CARRARA, Francesco. *Programma del corso di diritto criminale*, V ed., Lucca, 1887, II, p. 267. Afferma la natura "proteiforme" della prescrizione anche PECCIOLI, Annamaria. *La prescrizione del reato. Un istituto dall'incorreggibile polimorfismo*, Giappichelli, Torino, 2019.

<sup>14</sup> Il riferimento è alla *querelle* del caso Taricco, che ha condotto al riconoscimento della natura sostanziale dell'istituto della prescrizione, così da consentire la soggezione delle relative disposizioni ai principi sanciti dell'art. 2 c.p. Cfr. Corte costituzionale, sent. 31 maggio 2018, n. 115, con la quale i giudici italiani hanno affermato che «la prescrizione deve essere considerata un istituto sostanziale, che il legislatore può modulare attraverso un ragionevole bilanciamento tra il diritto all'oblio e l'interesse a perseguire i reati fino a quando l'allarme sociale indotto dal reato non sia venuto meno (potendosene anche escludere l'applicazione per delitti di estrema gravità), ma sempre nel rispetto di tale premessa costituzionale inderogabile» (cit. considerato in diritto, § 10). Ripercorre la vicenda Taricco, *ex multis*, CUPELLI, Cristina. *L'epilogo del caso Taricco: l'attivazione "indiretta" dei controllimiti e gli scenari del diritto penale europeo*, in *criminaljusticenetwork.eu*, 31 dicembre 2018, <https://www.criminaljusticenetwork.eu/it/post/lepilogo-del-caso-taricco-lattivazione-indiretta-dei-controllimiti-e-gli-scenari-del-diritto-penale-europeo>.

<sup>15</sup> SIRACUSA, Licia. *Oblio e memoria del reato nel sistema penale*, cit., p. 75. Peraltro, secondo alcuni autori la proiezione processualistica del diritto all'oblio costituisce un elemento complementare rispetto alla concezione sostanzialistica della prescrizione, funzionale alla sua effettiva tutela. Cfr. GIUNTA, Fausto; MICHELETTI, Dario. *Tempori cedere*, cit., pp. 47-48, che, riprendendo AIMONETTO, Maria Gabriella. *La ragionevole durata del processo penale*, Torino, 1997, p. 1, rintracciano il fondamento costituzionale del diritto all'oblio anche nell'art. 111 Cost., che, consacrando il principio della ragionevole durata, sarebbe «esso stesso espressione del diritto all'oblio quale garanzia della persona».

<sup>16</sup> In questo senso depongono le parole di NEGRI, Daniele. *Il dito della irretroattività sfavorevole e la luna della garanzia giurisdizionale: la posta in gioco dopo la*

prescrizione miri esclusivamente ad evitare che la minaccia della pena incomba sul capo dell'accusato *sine die* significherebbe dimenticare che la sanzione penale non interviene *ex abrupto*, passando piuttosto per un procedimento che ha esso stesso carattere largamente sanzionatorio e che dunque, al pari del rischio di esecuzione di una pena, non può incombere sul soggetto per un tempo indeterminato. In altri termini, accedere all'idea di carnelluttiana memoria per la quale il processo è la prima pena a cui va incontro chiunque indossi le vesti dell'accusato, a prescindere dall'esito dell'accertamento concernente la sua responsabilità<sup>17</sup>, rende superflua la dicotomia richiamata e conferma l'idea della prescrizione come di un istituto che mira a contenere l'eccessiva espansione cronologica dell'esperienza procedimentale.

Tuttavia, sebbene non tutti condividano questo assunto, sostenendo che la «proiezione processuale sarebbe il frutto di un vero e proprio mutamento genetico» dell'istituto<sup>18</sup>, pare opportuno adottare

---

*sentenza Corte di Giustizia UE, Taricco*, in *Archivio penale*, 2016, n. 2, il quale afferma che l'assenza di prescrizione rischierebbe di scardinare ogni punto fermo della vita tanto del reo, quanto dell'imputato. In particolare, secondo l'autore, «è in primo luogo il periodo dell'umana esistenza tra il fatto di reato e l'avvio dell'attività di perseguimento penale a richiedere protezione dallo *ius puniendi* che rischia spesso di cadere in qualunque momento nella vita del singolo, non solo tenendolo così perennemente sotto scacco, ma, poiché gli sfugge la catena d'impulso dell'iniziativa penale, lasciandolo altresì sguarnito a distanza di tempo dall'episodio criminoso dei mezzi idonei a difendere la propria posizione iniziale di soggetto libero e presunto innocente».

<sup>17</sup> A questo proposito sono emblematiche le parole di DE CARO, Agostino. *Tempo, punizione e processo: le indubbe connessioni tra la ragion d'essere della prescrizione e la durata ragionevole del processo. La prospettiva dell'improcedibilità dell'azione*, in *sistemapenale.it*, 22 luglio 2020, <https://www.sistemapenale.it/it/articolo/de-caro-tempo-punizione-processo-prescrizione-ragionevole-durata>, il quale mette in luce che per l'innocente l'unico tempo che conta sia proprio quello del processo.

<sup>18</sup> Così VIGANO', Francesco. *Riflessioni de lege lata e ferenda su prescrizione e tutela della ragionevole durata del processo*, cit., p. 26 ss., che a questo proposito parla di vera e propria eterogenesi dei fini; nonché GIOSTRA, Glauco. *Il problema della prescrizione penale: aspetti processuali*, in *Giurisprudenza italiana*, 2005, p. 2221; PULITANO', Domenico. *Il dibattito sulla prescrizione. Argomenti strumentali e ragioni di giustizia*, in *Sistema. penale*, 26 febbraio 2020, [https://www.sistemapenale.it/pdf\\_contenuti/1582657613\\_pulitano-2020a-riforma-prescrizione-bonafede-argomenti-strumentali-e-ragioni-di-justizia.pdf](https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1582657613_pulitano-2020a-riforma-prescrizione-bonafede-argomenti-strumentali-e-ragioni-di-justizia.pdf), p. 5.

una soluzione di compromesso e affermare che in questo caso interessi sostanziali e processuali si combinino e che, dunque, prescrizione e ragionevole durata, pur non risultando perfettamente sovrapponibili, non possano nemmeno essere ritenuti «sideralmente distanti»<sup>19</sup>, avendo alcuni punti in comune sul piano delle esigenze tutelate.

La natura ibrida dei valori tutelati dalla causa estintiva del reato considerata e l'importanza ricoperta dal procedimento nella sua ricostruzione conferiscono ai rapporti tra i due istituti una specifica geometria, in base alla quale la prescrizione finisce per rappresentare la sanzione che interviene in caso di violazione del principio costituzionale sancito dall'art. 111 Cost. comma 2<sup>20</sup>. In altri termini, poiché sancisce

---

<sup>19</sup> Cit. DE CARO, Agostino. *Tempo, punizione e processo*, cit., par. 4.2.

<sup>20</sup> Cit. MAZZA, Oliviero. *La riforma dei due orologi: la prescrizione fra miti populisti e realtà costituzionale*, in *sistemapenale.it*, 21 gennaio 2020, <https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/mazza-prescrizione-riforma-dei-due-orologi-populismo-costituzione>, par. 1, il quale peraltro afferma che, come tutte le sanzioni, la prescrizione agisce tanto sul piano della prevenzione speciale quanto su quello della prevenzione generale, intese in prospettiva processualistica. In particolare, essa agisce sul primo profilo «bloccando il singolo processo di durata irragionevole», mentre sul secondo interviene «come deterrente per l'eccessiva durata dei processi, come stimolo potentissimo al contenimento dei tempi delle attività processuali». Ed infatti, neppure i detrattori della prescrizione, secondo l'autore, possono negare che «i giudici e i pubblici ministeri lavorino più celermente quando sul loro tavolo corrono le lancette dell'orologio della prescrizione. Quando, invece, questo orologio è bloccato, come accade attualmente per effetto della riforma Bonafede, i tempi del processo sono inevitabilmente destinati a dilatarsi». In termini tendenzialmente analoghi, PISANI, Nicola. *Riflessioni sul rapporto tra prescrizione del reato e ragionevole durata del processo*, in *DisCrimen*, 4 luglio 2020, <https://discrimen.it/wp-content/uploads/Pisani-Riflessioni-sul-rapporto.pdf>, pp. 4-5, il quale sostiene che «gli argomenti che depongono per l'impossibilità di "sganciare" la prescrizione del reato dalla ragionevole durata del processo sono troppi e troppo forti» e che la «prescrizione del reato tuteli la "declinazione soggettiva" del principio della ragionevole durata del processo, funzionale alla tutela dei "diritti umani". In giurisprudenza tale approccio parrebbe peraltro sostenuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 143 del 28 maggio 2014. Contrario a questa ricostruzione del rapporto esistente tra prescrizione e ragionevole durata è MONGILLO, Vincenzo. *Il doppio volto della prescrizione penale*, cit., p. 332, il quale ritiene che quella delineata sia una mera ambizione che nei fatti però non trova alcun riscontro. Anzi, secondo l'autore «la nostra storia dovrebbe [...] averci insegnato che le prescrizioni seriali e i tempi ciclopi della giustizia sono mali che tendono

il fallimento dell'ordinamento nel garantire il rispetto del canone della ragionevole durata, la prescrizione produce i propri effetti quando ricorre una situazione patologica: quando cioè la durata risulti evidentemente irragionevole, in quanto così lunga da far perdere interesse nella cognizione del reato.

### 3. RAGIONEVOLEZZA DELLA DURATA DELLE INDAGINI PRELIMINARI E IRRAGIONEVOLEZZA DELLE ARCHIVIAZIONI PER PRESCRIZIONE: I PRIMI SINTOMI DELLA MALA GESTIO DEGLI AFFARI PENALI

Se, dunque, la prescrizione non è in sé e per sé capace di garantire la durata ragionevole, costituendo piuttosto la sanzione che interviene nei casi limite, non vi può essere alcun dubbio rispetto al fatto che il tempo dell'oblio, inteso come tempo della memoria – ovvero, se visto allo specchio, come tempo della memoria perduta –, e quello del processo non dovrebbero coincidere. La perfetta sovrapposizione tra il tempo del reato, *rectius* della prescrizione, e quello del processo, *rectius* del procedimento, è indicativa di un malfunzionamento del sistema e potrebbe essere foriera di vere e proprie distorsioni degli istituti di cui si discute: per un verso, se ne tradirebbe la *ratio*<sup>21</sup>, per altro si rischierebbe di alimentare la già cronica estensione temporale dei procedimenti penali. La prescrizione, difatti, dovrebbe tutt'al più limitarsi a tracciare il perimetro all'interno

---

a sommarsi piuttosto che a escludersi a vicenda». Negano l'esistenza di un nesso coesenziale e diretto tra i due istituti anche altre autorevoli voci della dottrina italiana come GIOSTRA, Glauco. *Prima lezione sulla giustizia penale*, Roma-Bari, 2020, p. 81; FERRUA, Paolo. *Improcedibilità e ragionevole durata del processo*, in *Penale. Diritto e procedura*, 22 gennaio 2022, <https://www.penaledp.it/improcedibilita-e-ragionevole-durata-del-processo/>, pp. 4-5, il quale ritiene che l'idea in base alla quale la prescrizione serva ad assicurare la ragionevole durata del processo sia frutto di un equivoco che ha alimentato la convinzione di introdurre una prescrizione processuale; NAPPI, Aniello. *Prescrizione e ragionevole durata del processo*, in *Giustizia insieme*, 23 marzo 2020, <https://www.giustiziainsieme.it/it/processo-penale/896-prescrizione-e-ragionevole-durata-del-processo-di-nello-nappi>.

<sup>21</sup> Sul punto si rinvia alla nota 7. Ribadisce che i tempi della punibilità e quelli del processo possiedono «ragioni differenti, tutelano garanzie individuali differenti e riguardano esigenze differenti», MORELLI, Francesco Bartolo. *Prescrizione e tempo del processo*, cit., p. 4.

del quale dovrebbero poi essere contenuti i tempi del procedimento, che, per essere ragionevoli, dovrebbero essere inferiori<sup>22</sup>.

E però non può che constatarsi che sempre più spesso la distanza che sul versante teorico separa le due dimensioni temporali, sul piano concreto si accorcia sempre di più, fino addirittura ad azzerarsi e a determinare una perfetta corrispondenza tra i termini di prescrizione di un reato e quelli di durata di un procedimento.

Quando ciò accade, si concretizza una situazione patologica, che appalesa l'esistenza di un quadro altamente problematico: quello della gestione dei tempi della giustizia penale e del temperamento delle diverse istanze che vengono in rilievo. Sintomo di questa grave patologia che sembra affliggere l'amministrazione della giustizia latamente intesa sono certamente i provvedimenti – nella forma dei decreti, ma anche delle ordinanze – con i quali i giudici per le indagini preliminari dispongono l'archiviazione di un procedimento a causa dell'avvenuta estinzione del reato per prescrizione<sup>23</sup>. Si tratta, come si può intuire, di una delle forme di manifestazione più gravi delle attuali deficienze che si riscontrano nella gestione degli affari penali, la quale peraltro risulta non priva di ricadute tanto sul piano sistematico quanto in termini di tutela dei diritti fondamentali degli individui a vario titolo coinvolti nel procedimento.

Nell'ipotesi considerata, la fase delle indagini preliminari, da momento che non dovrebbe né contare né pesare<sup>24</sup>, si trasforma nel segmento che più conta e più pesa<sup>25</sup>, se non addirittura nell'unico momento nel quale si esaurisce l'intera esperienza procedimentale.

---

<sup>22</sup> DE CARO, Agostino. *Tempo, punizione e processo*, cit. L'autore chiarisce questo concetto affermando che se «fissare un tempo massimo per la punizione indica il perimetro temporale entro il quale il processo deve concludersi, a prescindere da quando è iniziato, prevalendo il diritto all'oblio, stabilire i tempi certi del processo assicura i diritti fondamentali dell'imputato all'interno del perimetro stesso». «La prescrizione impedisce al processo di durare un tempo biblico, opponendosi almeno agli irragionevoli eccessi».

<sup>23</sup> Art. 411 c. 1 c.p.p.

<sup>24</sup> NOBILI, Massimo. *Diritti per la fase che "non conta e non pesa"*, in ID., *Scenari e trasformazioni del processo penale*, p. 35.

<sup>25</sup> In questo senso si vedano le emblematiche riflessioni condotte da MARZADURI, Enrico, *Il declino del paradigma accusatorio ed il ritorno all'istruzione*

La situazione prospettata, è vero, non dovrebbe scandalizzare: si tratta, d'altronde, della conseguenza fisiologica di uno degli epiloghi delle indagini preliminari, quello della archiviazione, che inevitabilmente conduce l'accertamento investigativo precedentemente condotto su un binario morto, mettendovi un punto, seppure non fermo<sup>26</sup>. Tuttavia, ormai da diversi anni, i decreti e le ordinanze archiviate suscitano un profondo senso di insofferenza, per non dire di vera e propria sofferenza, non solo nei soggetti che evidentemente avrebbero tutto l'interesse a che l'azione penale venisse esercitata<sup>27</sup>, ma, più in generale, nell'intera comunità, che percepisce quei provvedimenti come un fallimento della giustizia penale<sup>28</sup>. Questi sentimenti, a ben vedere, più che alla tipologia del

---

sommario, in *lalegislazionepenale.eu*, 3 agosto 2023, <https://www.lalegislazionepenale.eu/il-declino-del-paradigma-accusatorio-ed-il-ritorno-all'istruzione-sommario-enrico-marzaduri/>.

<sup>26</sup> A questo proposito pare opportuno ricordare la possibilità di riaprire le indagini preliminari anche in seguito ad archiviazione, previa autorizzazione del giudice per le indagini preliminari ai sensi dell'art. 414 c.p.p. Recentemente, peraltro, la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi rispetto alla possibilità di esercitare l'azione penale con riferimento ad una notizia di reato archiviata, per la quale non era stata né richiesta né concessa la riapertura delle indagini. In questa occasione la Corte ha ribadito gli effetti del difetto di autorizzazione alla riapertura delle indagini, che si sostanziano nella inutilizzabilità degli atti di indagine eventualmente compiuti dopo il provvedimento di archiviazione e nella impossibilità di esercitare l'azione penale per lo stesso fatto di reato da parte del medesimo ufficio. V. Cass. Pen., Sez. Unite, 24 giugno 2010, 33885, che viene ripresa da Cass. Pen., sez. III, 7 febbraio 2025, n. 5014. Peraltro, il caso di specie è emblematico ai fini della riflessione che si sta conducendo perché anche in questo caso la Corte di Cassazione ha dovuto accertare l'intervento della prescrizione prima della sentenza di primo grado per il reato di lesioni aggravate.

<sup>27</sup> Il riferimento è ovviamente alla persona offesa. Infatti, senza anticipare quanto si dirà *infra*, per il momento basta pensare al fatto che l'esercizio del potere più importante riconosciuto a tale soggetto, quello di costituirsi parte civile nell'instaurando processo penale, divenendo una parte a tutti gli effetti, è subordinato all'avvio della fase processuale e, quindi, all'esercizio dell'azione penale. In questo senso Corte costituzionale, sent. 3 aprile 1996, n. 98, nella quale i giudici affermarono che la costituzione di parte civile costituisce la «principale e più significativa delle facoltà accordate dalla legge alla persona offesa dal reato».

<sup>28</sup> Questo perché nella popolazione è diffusa l'idea per la quale la prescrizione di fatto garantisce l'impunità, il che, peraltro, è stato lo *slogan* talvolta utilizzato dal legislatore per promuovere interventi atti ad aumentare il consenso degli elettori. Cfr. MORELLI, Francesco Bartolo. *La prescrizione del reato*, i

provvedimento adottato, risultano legati alle motivazioni che sorreggono le determinazioni del pubblico ministero e le decisioni del giudice per le indagini preliminari che accoglie la richiesta, poiché entrambe, anziché fondarsi su un apprezzamento del compendio raccolto nel corso delle indagini, si basano, come anticipato, sulla constatazione dell'avvenuto decorso del tempo, un tempo durante il quale talvolta non è stata compiuta nessuna attività suscettibile di essere valutata.

Invero, quando ci si confronta con il problema delle archiviazioni per prescrizione, che diventano rilevanti in considerazione della elevata frequenza con la quale vengono disposte<sup>29</sup>, lo scenario che si pone dinanzi allo studioso è particolarmente intricato, poiché tale fenomeno mette sul tavolo questioni che riguardano non solo ragionevole durata delle indagini e diritto all'oblio, ma anche altri valori fondamentali come il diritto di accesso ad un giudice penale da parte della persona offesa e la presunzione di innocenza dell'indagato, che in questo contesto viene in rilievo anche sotto il profilo del riconoscimento (o meno) del diritto di rinunciare alla prescrizione nella fase investigativa<sup>30</sup>.

---

*tempi del processo, l'autorità senza tempo*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, n. 3, 2019, p. 1609, il quale riteneva che la riforma che sarebbe entrata in vigore il 1° gennaio 2020 vedeva il proscioglimento per prescrizione «un fallimento per l'amministrazione della giustizia». Sul punto si veda anche GATTA, Gian Luigi, *Sulla riforma della prescrizione del reato, bloccata dopo il giudizio di primo grado*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2018, p. 2354, che, prendendo in considerazione l'ipotesi in cui la prescrizione intervenisse in seguito o comunque durante la messa in moto dell'autorità giudiziaria, anche dopo una sentenza di primo grado, attribuiva ad essa «il sapore amaro della ingiustizia e dell'impunità».

<sup>29</sup> Seppure in calo, la percentuale delle prescrizioni maturate nel corso delle indagini preliminari è comunque significativa. Secondo i dati riportati dal Ministero della Giustizia, *Analisi statistica dell'istituto della prescrizione in Italia*, 7 maggio 2016, essa era pari al 60% nel 2014, riducendosi quasi della metà nel biennio 2020-2021, durante il quale è arrivata al 37% e 31,5%. Cfr. Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2022 del Primo Presidente della Corte di Cassazione Pietro Curzio, 26 gennaio 2023, disponibile su [cortedicassazione.it](https://cortedicassazione.it), p. 57. Per un'indagine specifica sui tempi delle indagini si veda lo studio svolto da VALENTINI, Cristina. *Riforme, statistiche e altri demoni*, in *Archivio penale*, n. 3, 2021, <https://archiviopenale.it/File/DownloadArticolo?codice=bf39d27d-2fbd-4681-8819-8a02e643d60c&idarticolo=33251>.

<sup>30</sup> La questione è stata recentemente affrontata dalla Corte costituzionale e dalla Corte di cassazione, che in queste occasioni sono state costrette a

confrontarsi con il problema della motivazione dei provvedimenti con i quali viene disposta l'archiviazione per prescrizione. Il caso in seno al quale è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale è particolarmente rilevante non solo per la vicenda in sé, ma anche rispetto alle riflessioni che si stanno conducendo, in quanto dimostra la natura perversa e lesiva degli effetti prodotti dai decreti e dalle ordinanze che dichiarano l'estinzione del reato. Nel corso di un procedimento che vedeva un magistrato nella qualità di persona offesa del reato di calunnia, quest'ultimo era venuto a conoscenza dell'avvenuta archiviazione di un procedimento nel quale egli figurava come indagato. In seguito ad alcune denunce di un imprenditore – le stesse che erano pervenute alla stampa e che avevano determinato il magistrato a sporgere denuncia per calunnia –, erano state avviate delle indagini per traffico di influenze illecite e corruzione in atti giudiziari, per le quali poi il pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione a causa del decorso del termine di prescrizione. Il *dominus* delle indagini, però, pur constatando l'estinzione del reato, affermava che vi erano elementi «documentali, captativi e dichiarativi» in grado di dare riscontro alle parole dell'imprenditore e li indicava puntualmente. La gravità della situazione derivava dal fatto che il giudice per le indagini preliminari, aderendo acriticamente alla prospettazione del pubblico ministero, consentiva a queste dichiarazioni di trapelare nel provvedimento archiviativo, nei confronti del quale il magistrato tentava di esperire un reclamo, rivendicando il proprio diritto a rinunciare alla prescrizione, in modo da poter dimostrare la propria innocenza. Tale diritto, tuttavia, che è previsto per l'imputato, non è riconosciuto nei confronti dell'indagato e tale constatazione ha condotto il giudice del reclamo a sollevare questione di legittimità dell'art. 411 comma 1 *bis* c.p.p. «nella parte in cui non prevede che, anche in caso di richiesta di archiviazione per intervenuta prescrizione, il pubblico ministero debba darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, estendendo a tale ipotesi la medesima disciplina prevista per il caso di archiviazione disposta per particolare tenuità del fatto, anche sotto il profilo della nullità del decreto di archiviazione emesso in mancanza del predetto avviso e della sua reclamabilità dinanzi al Tribunale in composizione monocratica». La Corte costituzionale, in questa occasione, con un ragionamento «perfettamente concatenato e geometricamente costruito come un sillogismo» (cit. CAZZANIGA, Martina. *Teoria e prassi della presunzione di non colpevolezza: la Corte costituzionale tra divieto di rinuncia alla prescrizione per l'indagato e neutralità delle indagini preliminari*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, n. 3, 2024, p. 1212) dichiarò infondata la questione, partendo però da un presupposto che non è del tutto sostenibile. Secondo i giudici delle leggi, infatti, la semplice iscrizione di una notizia di reato e lo svolgimento di indagini costituiscono attività neutre, che non fanno emergere le medesime esigenze di tutela determinate dall'esercizio dell'azione penale e dalla conseguente formulazione di una imputazione. Tale neutralità, pertanto, dovrebbe essere tale da riflettersi sul provvedimento che dispone l'archiviazione, il quale, non dovendo contenere valutazioni sulla colpevolezza dell'indagato, gode di un certo livello di imparzialità. La stessa Corte, in quella occasione,

Come si può notare e come era stato anticipato già all'inizio, si tratta di principi che trovano la loro giustificazione in logiche valoriali profondamente diverse e che risultano però legati da un minimo comune denominatore: il tempo, che con il suo decorso influisce sulla loro operatività ora consentendola ora frustrandola.

Proprio le diversità ontologiche e assiologiche che caratterizzano tali principi impongono di procedere con cautela separando le diverse problematiche messe in campo dai provvedimenti di archiviazione per prescrizione, al fine di evitare di ricercare nel contesto sbagliato le soluzioni a determinati problemi e di assimilare questioni che in realtà, pur intersecandosi sul piano pratico, si muovono su piani distinti.

Gli interventi registrati in questa materia, in effetti, dimostrano quanto sia complicato contemperare le diverse esigenze che vengono in

---

non ha potuto fare a meno di notare che il caso sottoposto alla sua attenzione si connotasse per una anomalia in quanto dal testo della richiesta emergeva la volontà del pubblico ministero di richiedere il rinvio a giudizio del soggetto accusato, possibilità che però era stata preclusa in ragione del decorso del termine di prescrizione del reato. (In realtà una cospicua parte della dottrina critica questo presupposto in quanto dalla prassi risulta evidente che, più che un'eccezione, casi come quello di cui si discute costituiscono la regola. Cfr. MANDOLA, Antonella. *Prescrizione non rinunciabile in sede d'archiviazione: discutibile argomentazione conduce ad una dubbia conclusione*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, n. 2, 2024, p. 281; DE ROBBIO, Costantino. *In caso di richiesta di archiviazione per prescrizione l'indagato deve chiedere al giudice un provvedimento che attesti l'infondatezza della notizia di reato*, in *Cassazione penale*, n. 7-8, 2024, p. 2135 ss.; TRAPELLA, Francesco. *Distorsioni sul diritto "di difendersi provando" dell'indagato, archiviazione e presunzione di non colpevolezza*, in *Processo penale e giustizia*, n. 5, 2024, p. 1189 ss. In effetti, non pare sostenibile la concezione della archiviazione come evento neutro e innocuo, in quanto tale esito del procedimento investigativo, se in alcuni casi attesta l'impossibilità di formulare un'accusa in grado di essere sostenuta in giudizio, in altri cela invece un'accusa mascherata; eppure, impossibile da sostenere per l'intervenuto decorso della prescrizione). Maturata questa consapevolezza, i giudici costituzionali si rivolsero dunque alla giurisprudenza di legittimità, esortandola ad individuare una soluzione adeguata a casi come quello sottoposto alla sua attenzione. La sollecitazione è stata accolta recentemente dalla Corte di Cassazione, la quale nella sentenza Cass. Pen., sez. VI, 6 novembre 2024, n. 1276, ha escluso la possibilità di rivolgersi alla Suprema Corte per rilevare l'abnormità dei decreti di archiviazione e ha individuato lo strumento idoneo a tutelare la presunzione di innocenza nell'art. 115 bis c.p.p., inserito nel codice di rito al fine di dare attuazione agli artt. 4 e 10 della Direttiva 2016/343/UE, con il D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 188.

rilievo e raggiungere risultati concretamente apprezzabili: all'allungamento dei tempi di prescrizione di talune fattispecie<sup>31</sup>, ad esempio, non corrisponde necessariamente un incremento delle probabilità di ottenere un accertamento definitivo, posto che anche in casi di questo tipo non mancano le pronunce dichiarative della prescrizione<sup>32</sup>.

Certo, alla luce della inedita combinazione tra la prescrizione sostanziale e quella processuale, operante nei giudizi di impugnazione, realizzata dalla riforma Cartabia attraverso l'introduzione dell'art. 344 bis c.p.p., cadere sotto la scure della prescrizione sostanziale dovrebbe risultare più difficile, trattandosi di un istituto che adesso dovrebbe ricomprendersi sotto il proprio ombrello operativo solo la fase che va dalle investigazioni alla chiusura del dibattimento<sup>33</sup>. Eppure, guardando questo istituto sotto la specifica lente della problematica presa in esame – lo spirare dei termini di prescrizione nel corso delle indagini preliminari –,

<sup>31</sup> Si pensi ad esempio ai reati di pedofilia e a quelli ambientali per i quali rispettivamente nel 2012, con la legge n. 172, e nel 2015, con la legge n. 68, si è proceduto al raddoppio dei termini di prescrizione.

<sup>32</sup> Prevedere un termine prescrizionale più ampio può risultare un *boomerang* per l'ordinamento, in quanto, sebbene in astratto l'incombere della prescrizione possa contribuire a contenere i tempi del processo (così ROSSI, Nello. *Riformare "insieme" la disciplina della prescrizione e dell'appello del pm*, in *Questione giustizia*, 2005, [https://www.questionegiustizia.it/doc/rossi-prescrizione-5-05-questione\\_giustizia.pdf](https://www.questionegiustizia.it/doc/rossi-prescrizione-5-05-questione_giustizia.pdf), p. 13), in concreto lo spostamento in avanti del *dies ad quem* della prescrizione può costituire un alibi per ulteriori rallentamenti. Tale circostanza è dimostrata, secondo MONGILLO, Vincenzo. *Il doppio volto della prescrizione penale*, cit., pp. 332-333, dal microcosmo del procedimento agli enti, dove il decorso della prescrizione si interrompe con la contestazione della imputazione, in cui in alcuni casi il giudizio definitivo della Cassazione è intervenuto a 16 anni di distanza dall'iscrizione del procedimento e a venti dal momento in cui si sono verificati i fatti contestati.

<sup>33</sup> Critici su questo istituto e sulle scelte terminologiche connesse *ex multis* RUGGERI, Stefano. *Azione e inazione*, in AA.VV., *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, Cedam. Padova, 2023; FERRUA, Paolo. *Improcedibilità e ragionevole durata del processo*, in *penaledp.it*, 24 gennaio 2022; ID., *Improcedibilità e ragionevole durata del processo: uno stupefacente caso di evaporazione del processo*, in *Processo penale e giustizia*, n. 1, 2022, p. 262 ss.; NEGRI, Daniele. *Dell'improcedibilità temporale. Pregi e difetti*, in *Sistema penale*, n. 2, 2022, p. 52; PULITANO', Domenico. *Riforma della prescrizione. Giochi linguistici e sostanza normativa*, in *sistemapenale.it*, 19 luglio 2021, [https://www.sistemapenale.it/pdf\\_contenuti/1626701182\\_pulitano-2021d-riforma-prescrizione-giochi-linguistici-sostanza-normativa.pdf](https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1626701182_pulitano-2021d-riforma-prescrizione-giochi-linguistici-sostanza-normativa.pdf).

si comprendono immediatamente i limiti dell'intervento realizzato, che per un verso sembra dimenticare il tipo di provvedimenti con i quali viene dichiarata, con maggiore frequenza, l'estinzione dei reati (quelli di archiviazione appunto)<sup>34</sup> e, per altro, pare non aver tenuto in debita considerazione i risvolti operativi connessi al blocco della prescrizione all'esito del giudizio di primo grado<sup>35</sup>. A questo riguardo occorrerebbe intendersi: se l'obiettivo perseguito mediante questa interpolazione normativa fosse stato quello di rispondere alle voci che si alzavano dalla popolazione, che vedeva e continua a vedere nella prescrizione la causa di tutti i mali della giustizia penale italiana<sup>36</sup>, allora il legislatore ben avrebbe potuto ritenersi soddisfatto, avendo espunto o quantomeno limitato i momenti procedimentali nei quali opera la famigerata prescrizione; al contrario, se il fine ultimo del legislatore fosse stato quello di imprimere una accelerazione all'intero procedimento, anche senza guardare la *law*

---

<sup>34</sup> In questo senso TRAPPELLA, Francesco. *Note in tema di prescrizione e di efficienza del processo (a proposito di «Riforme, statistiche e altri demoni»)*, in *Archivio penale*, n. 1, 2022, <https://archiviopenale.it/File/DownloadArticolo?codice=bfdcc36-386a-406d-8dee-fff17a6ef289&idarticolo=33280>, p. 14, il quale, al netto dei dati acquisiti negli ultimi anni, rilevava che «le prescrizioni dopo la sentenza di primo grado restano una parte minoritaria – per quanto senz'altro importante – del problema, segno che la patologia si manifesta già in un momento antecedente». Si veda altresì CHINNICI, Daniela. *Prescrizione e ragionevole durata del processo*, in *Archivio penale*, n. 1, 2020, <https://archiviopenale.it/File/DownloadArticolo?codice=f38dc6b7-97e5-4b7f-85c0-349116913959&idarticolo=22812>, p. 6, in occasione di una critica serrata alle innovazioni apportate in materia di prescrizione con la L. 3 del 2019, evidenziava infatti che «ben il 60% delle prescrizioni – da dati ufficiali del Ministero – si matura nelle indagini preliminari». Tale dato risulta rilevante poiché dà prova non solo della elevata frequenza con la quale vengono adottati provvedimenti di archiviazione per intervenuta prescrizione del reato, ma anche delle possibili cause, alle quali in questo caso non possono certamente ricondursi comportamenti dilatori della difesa. A questo proposito, la stessa autrice ribadisce che i difensori non potrebbe porre in essere pratiche dilatorie o artifizii per far maturare questi termini, ben potendo essere «ignari di procedimenti iscritti a carico di loro clienti, per di più, non di rado, solo futuribili».

<sup>35</sup> Ai sensi del primo inciso dell'art. 161 *bis* c.p.p., introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera c), della L. 27 settembre 2021, n. 134: «il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado».

<sup>36</sup> La prescrizione è dai più considerata quale «catalizzatore e valvola di sfogo della frustrazione collettiva». Così, MONGILLO, Vincenzo. *Il doppio volto della prescrizione penale*, cit., p. 306.

*in action*, dovremmo oggi constatare l'esito fallimentare della novella del 2022, che impone di ricercare in ben altri lidi le soluzioni al problema della eccessiva durata delle indagini preliminari<sup>37</sup>.

Per quel che qui ci interessa, in effetti, aver imposto un *timer* ai giudizi d'appello e di Cassazione, anziché risolvere il problema, potrebbe averlo accentuato, in quanto la consapevolezza di avere "più tempo" potrebbe postergare lo svolgimento delle attività investigative, dando priorità a quei reati muniti di una data di scadenza più ravvicinata, e, in generale, potrebbe creare l'effetto perverso di fomentare una dilatazione ancora più irragionevole del giudizio di primo grado. Peraltro, proprio la combinazione tra il nuovo ambito applicativo della prescrizione sostanziale e i "nuovi" criteri di priorità<sup>38</sup> potrebbe aggravare ulteriormente la

---

<sup>37</sup> L'intervento sui giudizi di impugnazione realizzato nel 2022 non ha risolto le questioni poste dalla riforma avvenuta nel 2019, che ha per l'appunto inserito un "blocco" della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, blocco che è stato mantenuto fermo dalla riforma Cartabia. E però, proprio a fronte di tale interruzione, LOSAPPPIO, Giuseppe. *Il congedo della prescrizione nel processo penale*. Tempus fu(g)it, in *Diritto penale contemporaneo*, n. 7-8, 2019, <https://archivioldpc.dirittopenaleuomo.org/upload/3616-losappio2019a.pdf>, p. 39, rileva che «il problema della prescrizione non si potrà risolvere agendo sulla disciplina della stessa prescrizione fintanto che l'istituto agirà come un farmaco *off label* sulla lunghezza dei giudizi». Anche in questo caso, anziché risolvere il vero problema delle lungaggini processuali, il legislatore ha praticato «l'italica arte di scrutare il dito anziché la luna», in quanto ha preferito intervenire per l'ennesima volta sulla prescrizione e sulle politiche di estinzione dei reati, anziché sulla «indecorosa e incomparabile lunghezza dei processi». In questi termini si esprimeva MONGILLO, Vincenzo. *Il doppio volto della prescrizione penale*, cit., p. 307.

<sup>38</sup> Si tratta in realtà di un istituto già conosciuto dalle procure della Repubblica italiane, formalizzato dalla Riforma Cartabia. Tra le più risalenti vi sono ad esempio la circolare "Piero-Conti", emanata dal Presidente della Corte di Appello e dal Procuratore Generale di Torino l'8 marzo 1989; nonché le circolari "Zagrebelsky", emanata dal Procuratore di Torino il 16 novembre 1990, e "Maddalena", sempre del Procuratore di Torino, ma risalente al 10 gennaio 2007. Cfr. RUSSO, Lucia, *I criteri di priorità nella trattazione degli affari penali: confini applicativi ed esercizio dei poteri di vigilanza*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2016, [https://archivioldpc.dirittopenaleuomo.org/upload/RUSSOLUCIA\\_2016a.pdf](https://archivioldpc.dirittopenaleuomo.org/upload/RUSSOLUCIA_2016a.pdf), p. 4 ss.; MONACO, Giuseppe. *Riforma della giustizia penale e criteri di priorità nell'esercizio dell'azione*, in *federalismi.it*, 2022, [https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=46930&content=&content\\_author=](https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=46930&content=&content_author=), p. 24 ss.

situazione, postergando il momento di presa in carico di una notizia di reato e favorendo l'*inutile* decorso del termine di prescrizione<sup>39</sup>.

L'archiviazione per prescrizione, pertanto, costituisce solo la punta dell'*iceberg* dei problemi concernenti il rapporto tra il tempo e le indagini, celando in profondità questioni ancora più complesse, che coinvolgono istituti tra loro eterogenei volti a tutelare esigenze diverse, come accade per il principio di ragionevole durata del procedimento e la prescrizione, che, pur parlando la stessa lingua, hanno origini e finalità in parte divergenti.

#### **4. DIETRO I PROVVEDIMENTI DI ARCHIVIAZIONE PER PRESCRIZIONE: PIÙ CHE UN ACCERTAMENTO COMPLETO UN ACCERTAMENTO INESISTENTE**

Alla luce delle considerazioni precedentemente svolte sorge l'esigenza di assumere un approccio più pratico e di rivolgere lo sguardo alle aule di giustizia e alle dinamiche che caratterizzano talune attività,

---

<sup>39</sup> Sulla diabolica combinazione tra la prescrizione, i criteri di priorità e le disfunzioni dell'ordinamento, che, combinandosi tra loro, potrebbero impedire alle notizie non prioritarie di essere prese in considerazione dal pubblico ministero subendo gli effetti di una depenalizzazione processuale si veda, con specifico riferimento alle ricadute in tema di tutela della persona offesa, ORLANDO, Claudio. *Azione penale e tutela della persona offesa*, in *lalegislationepenale.eu*, 19 giugno 2024, <https://www.lalegislationepenale.eu/wp-content/uploads/2024/06/C.-Orlando-Azione-penale-e-tutela-della-persona-offesa-2.pdf>. Gli effetti prospettati deriverebbero da una semplice constatazione: poiché il flusso delle notizie di reato "prioritarie" potrebbe essere tendenzialmente continuo, quelle sprovviste di tale caratteristica potrebbero non essere mai prese in considerazione, tantomeno in maniera tempestiva, subendo così i contraccolpi della prescrizione. Di diverso avviso è VIRGA, Veronica. *Obbligatorietà flessibile e criteri di priorità*, in *lalegislationepenale.eu*, 19 giugno 2024, <https://www.lalegislationepenale.eu/wp-content/uploads/2024/06/LP-Obbligatorieta-flessibile-e-criteri-di-priorita-Veronica-Virga.pdf>, la quale afferma che «ben lontani dall'intento di realizzare "deflazioni improprie", i criteri di priorità possono non solo contribuire a calibrare lo sforzo cognitivo del dibattito, ma anche essere in grado di operare come *bypass* capaci di cucire su ciascuna notizia di reato il percorso più adatto a realizzare, all'interno del sistema penale, una forma di "pluralismo giudiziario statutale"». Sul tema si rinvia inoltre a FERRUÀ, Paolo. *I criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale*, in *Cassazione penale*, 2020.

così da individuare i fattori che accorciano la distanza in astratto esistente tra i tempi della prescrizione e quelli delle indagini.

In questo senso fanno certamente scuola i casi *Arnoldi contro Italia* e *Petrella contro Italia* giudicati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo rispettivamente nel 2017 e nel 2021. Tali pronunce appaiono in questa sede rilevanti nella parte concernente la descrizione del fatto, in quanto danno conto di una situazione non inusuale per la giustizia italiana, che non sembra essere mutata drasticamente negli ultimi anni. In entrambi i casi si è assistito allo spirare del termine della prescrizione del reato nel corso delle indagini preliminari, circostanza questa che ha determinato importanti ricadute sulle vittime dei reati oggetto di accertamento, precludendo alle stesse la possibilità di costituirsi come parti civili. Dall'apprensione della notizia di reato alla pronuncia del provvedimento conclusivo della fase investigativa sono trascorsi rispettivamente otto e sei anni, durante i quali si è registrata l'inerzia degli uffici della pubblica accusa, che, secondo quanto ammesso dallo stesso Governo italiano nel procedimento *Petrella*, non erano stati capaci di attivarsi<sup>40</sup>. Peraltro, mentre nel caso più risalente la stessa Corte europea dei diritti dell'uomo ha dato conto di alcune, seppur irrisorie, attività investigative condotte dal pubblico ministero<sup>41</sup>, nella descrizione della vicenda *Petrella* non vi è alcun riferimento ad atti d'indagine. Tale constatazione radica il sospetto che in quel caso gli organi inquirenti siano stati completamente inerti e che non abbiano condotto alcun accertamento nell'arco temporale compreso tra il momento del deferimento del procedimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno – datato 10 settembre 2001 – e il giorno della richiesta di archiviazione per intervenuta prescrizione del reato denunciato – risalente al 9 novembre 2006.

---

<sup>40</sup> Cfr. GRISONICH, Elisa. *Il dirompente incedere delle garanzie processuale della vittima nella giurisprudenza di Strasburgo: il caso Petrella c. Italia, tra ragionevole durata del procedimento, diritto di accesso al Giudice e rimedio effettivo*, in *sistemapenale.it*, 7 aprile 2021, <https://www.sistemapenale.it/it/scheda/corte-edu-sentenza-petrella-garanzie-vittima-reato>.

<sup>41</sup> Cfr. par. 10 Corte europea dei diritti dell'uomo, *Arnoldi c. Italia*, cit., nel quale si fa riferimento allo svolgimento di un interrogatorio degli indagati in data 20 settembre 1999, durante il quale però gli indagati decisero di non rispondere.

Come si può intuire, posta anche la natura dei reati denunciati (falso ideologico in atto pubblico nel primo caso e diffamazione a mezzo stampa nel secondo), le lungaggini riscontrate, nulla hanno a che vedere con la complessità del fatto o con le difficoltà insite nello svolgimento delle relative indagini, essendo piuttosto il risultato di un comportamento statico della procura.

Queste vicende, nella loro drammatica semplicità, dimostrano che, contrariamente a quanto potrebbe apparire *prima facie*, alle origini del problema oggetto del presente studio non risiedono esigenze legate alla completezza ed esaustività della cognizione investigativa. Molto spesso, infatti, lo spirare dei termini di prescrizione durante la fase preliminare del procedimento non dipende dalla conduzione di un maggior numero di attività e, quindi, dal raggiungimento di una migliore e più approfondita cognizione investigativa, quanto piuttosto dall'inattività delle autorità inquirenti, che non di rado accumulano significativi ritardi nella gestione di una notizia di reato.

In effetti, lo scenario descritto sembra costituire una anomalia, specie se si considera il salto in avanti condotto dal Codice del 1988. Preoccupandosi del problema delle indagini *sine die* che aveva caratterizzato il sistema previgente, esso aveva posto un freno al “gigantismo” della fase preliminare ponendovi dei vincoli temporali<sup>42</sup>. Al fine di imprimere una accelerazione al procedimento e di rispettare il canone della ragionevole

---

<sup>42</sup> Per far fronte alle conseguenze di un sistema che vedeva il pubblico ministero affiancato da un giudice, a sua volta in grado di condurre un'attività istruttoria, nel 1982 il tessuto normativo del Codice Rocco era stato arricchito dall'art. 392 *bis* c.p.p. Tale norma imponeva al pubblico ministero di assumere determinazioni sull'azione penale entro un anno dall'iscrizione del procedimento nel registro generale degli affari penali. Tuttavia, le conseguenze dell'inosservanza di tale termine non erano significative, in quanto era semplicemente prevista la possibilità per l'imputato di azionare un meccanismo di controllo, che eventualmente avrebbe trasformato il rito da sommario a formale. V. CORDERO, Franco. *Procedura penale*, 9° ed., Giuffrè, Milano, 1987, p. 643. Non a caso, dopo aver analizzato tale disciplina VICOLI, Daniele. *La “ragionevole durata” delle indagini*, Giappichelli, Torino, 2012, p. 4, arriva alla conclusione che nella vigenza del codice del 1930 all'imputato non fosse offerto alcuno strumento di tutela e ciò soprattutto in considerazione del fatto che anche l'attivazione del meccanismo di cui all'art. 392 *bis* c.p.p. avrebbe dato inizio ad una attività, quella formale, che, seppur garantita dalla presenza dell'organo giurisdizionale, comunque si caratterizza per i suoi tempi potenzialmente illimitati.

durata sancito dall'art. 6 par. 1 Cedu<sup>43</sup>, si era optato per la previsione di un sistema volto a imporre precisi termini di durata alle indagini preliminari e a limitare il meccanismo delle proroghe, il che su un piano ipotetico avrebbe dovuto arginare il rischio di indagini eccessivamente lunghe e quindi tali da coincidere con i tempi della prescrizione, notoriamente più ampi.

Seppur sottoposto ad una «legislazione labirintica e sconfinata» in ragione delle numerose modifiche apportate nel corso degli anni<sup>44</sup>, il quadro normativo di riferimento (contenuto negli artt. 405-407 c.p.p.) mantiene ancora oggi intatta la sua matrice originaria, di cui vi è traccia anche nelle più recenti novelle legislative intervenute in questa materia, che confermano peraltro il superamento dell'ipotetico contrasto tra l'esigenza di completezza e la necessità di porre dei limiti all'attività investigativa del pubblico ministero<sup>45</sup>. Ad oggi, pertanto, le indagini preliminari dovrebbero avere una durata limitata, comunque non superiore a due anni, neanche nei casi particolarmente delicati, una durata che, dunque, quantomeno sulla carta, è destinata a non coincidere con il tempo necessario a prescrivere il reato, il quale, ai sensi dell'art. 157 c.p., non può comunque essere inferiore a sei anni per i delitti e a quattro per le contravvenzioni.

Stando così le cose, diviene allora spontaneo chiedersi come sia possibile arrivare a constatare l'intervento della prescrizione nella fase investigativa, posto che, da un'analisi dei dati che riguardano l'arco temporale compreso tra il 2014 e il 2020, l'ufficio che ha dichiarato il maggior numero di prescrizioni è proprio quello gip<sup>46</sup>.

---

<sup>43</sup> VICOLI, Daniele. *La "ragionevole durata" delle indagini*, cit., valorizza il nesso di funzionalità esistente tra la previsione dei termini di durata delle indagini preliminari e le esigenze di accelerazione dei tempi processuali.

<sup>44</sup> *Ivi*, p. 1, che a questo proposito riporta alcuni degli interventi normativi più significativi intervenuti tra l'entrata in vigore del codice del 1988 e il 2012, che raggiungono numeri a due cifre.

<sup>45</sup> Franco Cordero aveva mosso aspre critiche rispetto alla introduzione di termini di indagini, affermando che le soluzioni adottate dal legislatore fossero nate «da un garantismo bigotto», di cui i codificatori avrebbero dovuto disfarsi, in quanto rispondente a «ideologie pseudogarantistiche in voga». Cit. CORDERO, Franco. *Procedura penale*, 9ª ed., Giuffrè, Milano 2012, pp. 811-812.

<sup>46</sup> Così TRAPELLA, Francesco. *Note in tema di prescrizione e di efficienza del processo (a proposito di «Riforme, statistiche e altri demoni»)», cit.*

Ebbene, il confronto con queste informazioni rende necessaria una precisazione, che deve essere tenuta ben presente quando si leggono statistiche di tal tipo e si cerca di attribuire a queste cifre il ruolo di indicatori dei malfunzionamenti della giustizia penale. Invero, sebbene tale affermazione possa apparire scontata, occorre tenere a mente che, per quanto il legislatore si sia sforzato di fissare i termini per la conclusione delle indagini preliminari e di contingentare il c.d. periodo di riflessione<sup>47</sup> ad esse successivo, vi sono in realtà delle zone grigie, che, non rientrando formalmente in questa fase, sfuggono ai vincoli temporali imposti dagli artt. 405 ss. c.p.p., favorendo quella sovrapposizione tra tempi della prescrizione e tempi delle investigazioni prospettata all'inizio. Basti pensare al lasso temporale intercorrente tra il *tempus commissi delicti* (*dies a quo* della prescrizione) e l'iscrizione del nome dell'indagato nel registro delle notizie di reato (*dies a quo* dei termini di conclusione delle indagini), che potrebbe essere più o meno apprezzabile in considerazione della natura del reato e delle fisiologiche difficoltà insite nella sua scoperta<sup>48</sup>: tale periodo, pur non

---

<sup>47</sup> Questa espressione viene utilizzata per indicare il periodo compreso tra la conclusione delle indagini e l'assunzione, da parte del pubblico ministero, delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale. In altri termini, si fa riferimento a quell'arco temporale durante il quale il titolare dell'azione può riflettere e valutare l'alternativa tra azione e inazione. Sul punto si tornerà *infra*.

<sup>48</sup> Ci si riferisce in particolare ai casi di reati procedibili d'ufficio. Per i reati procedibili a querela il discorso è parzialmente diverso, in quanto il decorso di un termine superiore a quello previsto ai fini della ricevibilità della querela, prima ancora di porre problemi in termini di prescrizione del reato, determina l'improcedibilità stessa dell'azione per assenza di una sua condizione. In questi ultimi casi, pertanto, dovrebbe sussistere un ulteriore incentivo rispetto alla comunicazione tempestiva della notizia di reato da parte dell'interessato nei confronti delle autorità giudiziarie, essendo condizione necessaria per il valido esercizio dell'azione. In generale, CORETTI, Giulia. *La ragionevole durata delle indagini alla luce della riforma Cartabia*, cit., p. 13, ricorda che «stabilire il momento dell'iscrizione è però un'attività delicata e complessa, in quanto il percorso di emersione della notizia di reato non è lineare, ma frutto di una sedimentazione successiva, e l'acquisizione progressiva di elementi di prova comporta che l'iscrizione della notizia possa avvenire solo in un momento posteriore». Nella stessa direzione si pone MONGILLO, Vincenzo. *Il doppio volto della prescrizione penale*, cit., p. 332, che prende peraltro in considerazione una situazione limite: quella cioè in cui la stessa apprensione della *notitia criminis* si realizzi in prossimità della scadenza del termine di prescrizione. È chiaro che questa eventualità è del tutto possibile e non può

rilevando ai fini del computo dei termini di cui all'art. 405 c.p., di fatto interferisce con la durata effettiva del primo segmento procedimentale o, meglio, con il suo *dies ad quem*, che, essendo spostato in avanti, può finire per coincidere con quello della prescrizione, dando corpo a quella sovrapposizione che in astratto parrebbe irrealizzabile. Come si può intuire, quella delineata costituisce una eventualità difficilmente controllabile dal legislatore, il quale, non potendo gestire le tempistiche dell'attività di scoperta di una notizia di reato, a fronte di reati che si caratterizzano per la loro capacità di rimanere occulti, in casi come questi può intervenire esclusivamente sul fronte della prescrizione, raddoppiandone la durata<sup>49</sup>.

Tuttavia, a fronte di fenomeni difficilmente imbrigliabili, che per loro natura non possono essere contingentati in uno specifico arco di tempo, ve ne sono molti altri che, invece, ben potrebbero essere cadenzati da parte del legislatore, e che, ciononostante, sono sprovvisti di specifiche prescrizioni in questo senso.

Il riferimento è, in particolare, alle due attività prodromiche all'avvio formale della fase investigativa: la comunicazione della notizia di reato da parte della polizia giudiziaria nei confronti del pubblico ministero e la relativa iscrizione nell'apposito registro. A ben vedere, nonostante l'astratta possibilità di controllare il tempestivo svolgimento di tali attività formalizzandone le tempistiche, il legislatore ha preferito la via della generalità, ricorrendo ad espressioni volutamente vaghe come “senza

---

essere guardata in maniera eccessivamente critica; tuttavia, si tratta di casi davvero peculiari, che continuano a rappresentare l'eccezione e non la regola e che pertanto non possono da soli giustificare il numero così tanto elevato di prescrizioni accertate nel corso delle indagini preliminari.

<sup>49</sup> L'obiettivo che persegue il legislatore in questi casi è quello di evitare che le difficoltà connaturate alla scoperta o alla emersione di talune notizie di reato possano ripercuotersi sulla possibilità stessa di condurre un accertamento penale. In questo senso basti pensare al delitto di tortura o a quello di frode in processo penale e depistaggio nell'ipotesi aggravata di cui al comma 3 dell'art. 375 c.p., per i quali il legislatore ha previsto il raddoppio dei termini di prescrizione in ragione della natura dei reati stessi, che spesso sono avvolti da un velo di omertà che ne rendono difficile la scoperta. Si veda in commento a tale previsione INSOLERA, Gaetano. *Punire il depistaggio. Prime incomplete riflessioni: la situazione è disperata e seria*, in *Parola alla difesa*, 2016, che definisce tali opzioni normative come «clausole di stile», in quel momento realizzate in attesa di una riforma della prescrizione che di lì a breve sarebbe arrivata.

ritardo” – rintracciabile nel testo dell’art. 347 c.p.p. dedicato all’obbligo della polizia giudiziaria di riferire la notizia di reato – e “immediatamente” – avverbio contenuto nell’art. 335 c.p.p. che si riferisce all’iscrizione della *notitia criminis* da parte del pubblico ministero nell’apposito registro. Tale scelta, per la verità, non era affatto obbligata<sup>50</sup>, essendo piuttosto il risultato di rivendicazioni degli operatori di polizia, i quali richiedevano il riconoscimento di una propria autonomia operativa e la creazione di condizioni funzionali a garantire una maggiore elasticità ed efficienza del loro operato<sup>51</sup>. Eppure, nonostante i pregi di questo approccio, che

---

<sup>50</sup> A questo proposito è utile ripercorrere velocemente l’*excursus* normativo che ha portato all’attuale formulazione dell’art. 347 c.p.p. Invero, l’espressione “senza ritardo” era utilizzata anche nel Codice del 1930, precisamente nell’art. 2, che per questa via attribuiva un ampio margine di discrezionalità alla polizia giudiziaria rispetto alla scelta del momento della trasmissione della notizia di reato all’autorità giudiziaria. Per far fronte ai problemi che un assetto di tal tipo aveva determinato, specie in considerazione del rapporto nel quale confluivano le attività, lunghe e complesse, condotte nella preistruzione, il codice del 1988 aveva sostituito il rapporto con l’attuale informativa, il cui contenuto avrebbe dovuto essere meramente descrittivo, e aveva previsto un limite temporale entro il quale effettuare la trasmissione della notizia di reato. Tale rigido limite cronologico, di quarantotto ore, risultava funzionale alla riduzione del contenuto della comunicazione pervenuta al pubblico ministero e all’assunzione, nel più breve tempo possibile, della direzione e del controllo dell’attività investigativa da parte del procuratore, ma soprattutto favoriva una rigida scansione temporale che evitava lo slittamento dell’inizio della fase procedimentale vera e propria. Questo sistema, però, non fu accolto con favore e nel 1992, con il D.L. 8 giugno 1992, convertito in L. 7 agosto 1992, n. 356, venne modificato, introducendo la clausola “senza ritardo” e confinando l’ambito operativo del limite cronologico a talune specifiche ipotesi, attualmente disciplinate dai commi 2 *bis* e 3 dell’art. 347 c.p.p. Cfr. sul punto PAULESU, Pier Paolo. *Sub art. 347 c.p.p.*, in GIARDA, Angelo; SPANGHER, Giorgio. *Codice di procedura penale commentato*, 6ª ed, Wolters Kluwer, 2023, p. 1662-1665.

<sup>51</sup> L’autonomia rivendicata dagli operatori riguardava ovviamente il profilo temporale e si riconduceva alle oggettive difficoltà connesse all’accertamento di taluni delitti particolarmente complessi. Cfr. BRESCIANI, Luca. *Sub art. 347 c.p.p.*, in *Commentario Chiavario-II agg.*, p. 127. Tale argomentazione, per la verità, risulta solo in parte sostenibile in quanto sembra partire da un presupposto impreciso che vuole attribuire alla polizia giudiziaria il compito di accertare la notizia di reato, come se ad essa competesse poi una qualche valutazione o una funzione di filtro rispetto alle *notitiae criminis* da trasmettere al pubblico ministero competente. In realtà, una ricostruzione siffatta parrebbe non tenere conto del regime di obbligatorietà dell’azione penale e dei suoi

nasceva come reazione alla prassi di trasmissioni burocratiche delle notizie di reato<sup>52</sup>, non possono oggi essere trascurati i suoi risvolti negativi, che si apprezzano proprio sul terreno del controllo della durata effettiva delle indagini. Invero, l'impianto restituito dalla novella del 1992, che è intervenuta sull'art. 347 c.p.p. eliminando il riferimento al termine ordinario di quarantotto ore per la trasmissione dell'informativa da parte della polizia giudiziaria, oltre ad agevolare e legittimare la creazione di un arco temporale, talvolta anche apprezzabile, che sfugge al controllo del pubblico ministero, ha, per quello che qui interessa, aperto le porte al pericolo di surrettizi ampliamenti delle indagini preliminari. Si è creata così una vera e propria zona d'ombra che risulta pericolosa tanto nell'ipotesi in cui sia riempita da un accertamento investigativo condotto in maniera autonoma dalla polizia giudiziaria<sup>53</sup>, quanto nel caso

---

fisiologici corollari. Invero, sebbene possa apparire eccessiva quella lettura che vede proprio nella polizia giudiziaria il primo destinatario dell'obbligo sancito dall'art. 112 Cost. (vedi CHIAVARIO, Mari., *Appunti sulla problematica dell'«azione» nel processo penale italiano: incertezze prospettive limiti*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, Anno XIX, n. 3, settembre 1975, p. 905), deve comunque tenersi conto del legame esistente tra le attività dei protagonisti della fase preliminare, che conferisce all'attività disciplinata dall'art. 347 c.p.p. il significato di presupposto logico imprescindibile per l'effettiva praticabilità del canone sancito dalla Costituzione. Pertanto, pur non volendosi negare l'esigenza di una previa verifica sulla notizia di reato da parte della polizia giudiziaria, pare opportuno evidenziare che tale verifica non si debba tradurre in un vaglio o in una selezione, che a rigore dovrebbe competere in via esclusiva al pubblico ministero.

<sup>52</sup> Secondo quanto affermato da PAULESU, Pier Paolo. *Sub art. 347 c.p.p.*, cit., che sul punto riprende FRIGO, Giuseppe. *Sub art. 4 d.l. 8 giugno 1992, n. 306*, in AA.VV., *Le misure antimafia*, 1, Suppl. A Lex 24, 7 agosto 1992, p. 9, il sistema delineato dal Codice del 1988, che prevedeva il termine di quarantotto ore ai fini della trasmissione della notizia di reato, aveva finito per determinare in capo alla polizia giudiziaria una sensazione di vero e proprio disagio e demotivazione, in quanto, essendo sprovvista del tempo necessario per effettuare gli adeguati accertamenti sulla *notitia criminis* a lei pervenuta, era costretta a deresponsabilizzarsi, trasferendo automaticamente ogni notizia al pubblico ministero.

<sup>53</sup> Qualora ciò accadesse, un passaggio procedimentale, che a rigore dovrebbe sostanziarsi in un frammento leggero dell'*iter* volto all'avvio del procedimento penale, potrebbe appesantirsi eccessivamente, con il rischio di dare vita ad una preistruzione particolarmente complessa, ricca di attività i cui risultati confluirebbero nell'informativa. In questo modo, tale atto costituirebbe il

diametralmente opposto, quando cioè si registra una grave e incontrollata inerzia da parte degli agenti<sup>54</sup>. Proprio in quest'ultima ipotesi le clausole utilizzate dal legislatore danno il via libera per la creazione di spazi procedurali nei quali è ben possibile accumulare ritardi, che, pur non rilevando ai fini del computo della durata complessiva delle indagini, certamente contribuiranno a far maturare i termini della prescrizione durante questa fase.

Accanto a questi esempi di dolosa indeterminatezza delle disposizioni, vi sono poi delle situazioni ancora più problematiche, frutto dell'utilizzo fraudolento di taluni meccanismi procedurali che, approfittando della scarsa regolamentazione esistente e dell'assenza di adeguati sistemi di controllo, consentono di tardare il più possibile il *dies a quo* del termine di durata delle indagini e permettono così lo svolgimento di un'attività che, pur essendo sostanzialmente investigativa, formalmente non rientra in quella contingentata dagli artt. 405 ss. c.p.p.

In effetti, tra le pratiche di competenza del *dominus* delle indagini preliminari ve n'è una che ancora oggi appare imperscrutabile e sulla quale neppure i recenti studi statistici sono riusciti a fare luce<sup>55</sup>: l'iscrizione delle *notitiae criminis* nel c.d. modello 45. All'interno di questo registro

---

sostrato conoscitivo sulla scorta del quale il pubblico ministero condurrebbe le successive attività di indagine, inesorabilmente influenzate dai risultati e dalle interpretazioni offerte dalla polizia giudiziaria.

<sup>54</sup> La Corte di Cassazione, in realtà, è intervenuta sul punto ravvisando in capo agli agenti di polizia giudiziaria il reato di omessa denuncia da parte del pubblico ufficiale, in un caso in cui una notizia di reato concernente un tentato omicidio fu trasmessa al pubblico ministero più di un mese dopo dal momento in cui era pervenuta agli agenti. Secondo i giudici, infatti, sebbene le espressioni utilizzate dal legislatore non impongano termini precisi e determinati, esse comunque «indicano attività da compiere in un margine ristretto di tempo, e cioè non appena possibile». Così Cass. Pen., sez. I, 19 marzo 2007, *Orlandi*, Ced. 236501.

<sup>55</sup> Ad essere ignote, nello specifico, sono le modalità di definizione dei procedimenti iscritti a mod. 45. Non è chiaro, dunque, quante di queste querele, informative, comunicazioni trasmigrino nel mod. 21 e quante invece restino a tempo indeterminato nel mod. 45 per poi essere autoarchivate dalle Procure. Cfr. VALENTINI, Cristina. *Riforme, statistiche e altri demoni*, cit., p. 8. In altri termini, mentre sono noti i dati in entrata, non si conoscono quelli in uscita, i quali però ai fini del nostro studio sono invece rilevanti per quello che si dirà a breve.

dovrebbero confluire gli atti che solo apparentemente contengono notizie di reato e che, mancando di un certo livello di specificazione rispetto al “fatto” descritto, non possono essere iscritti nei modelli di cui all’art. 335 c.p.p. (modello 21 e 44)<sup>56</sup>. Ciò che contraddistingue le *notitiae criminis* ricomprese in questo modello è il procedimento (o, meglio, l’assenza di un procedimento) di archiviazione, che viene disposta direttamente dal pubblico ministero<sup>57</sup>.

<sup>56</sup> Tale registro è stato oggetto di numerose circolari intervenute nel 1989, 1990, 2011, 2016 e 2017. In particolare, nella circolare n. 533 del 18 ottobre 1989 emanata dal Ministero di (Grazie e) Giustizia, c.d. circolare Vassalli, si precisava che «in esso verranno iscritti, con l’indicazione della data e del contenuto, tutti gli atti ed informative che non debbano essere iscritti nei registri delle notizie di reato relativi a persone note o ignote: tutti gli atti ed informative, cioè, del tutto privi di rilevanza penale (esposti, o ricorsi in materia civile o amministrativa; esposti privi di senso, ovvero di contenuto abnorme o assurdo; atti riguardanti eventi accidentali, ecc.)». Cfr. TONINI, Paolo. *Manuale di procedura penale*, Milano, 2007, p. 443. Il modello è poi stato concretamente inserito con il regolamento per l’esecuzione del codice di procedura penale (D.M. 334 del 1989, art. 2) e trova il suo fondamento normativo nell’art. 109 disp. att. c.p.p. che, con il riferimento al termine “eventuale” ha aperto le porte a un sistema di tal tipo. La norma, infatti, impone alla segreteria della procura della Repubblica di sottoporre gli «atti che possono contenere notizie di reato» al procuratore «per l’eventuale iscrizione nel registro delle notizie di reato». Cfr. SOTTANI, Sergio. *Il controllo giudiziale sulle pseudo notizie di reato*, in *Archivio penale*, n. 3, 2021, p. 1. Tra gli esempi, può essere utile quello effettuato dalla circolare del 21 aprile 2011, che annovera tra le non notizie di reato «gli esposti generici contro personalità dello Stato o magistrati». Si veda sul punto anche CARCHIETTI, Antonio. *Fascicoli iscritti ex art. 11 del codice di procedura penale: appunti in materia di indagini*, in *Sistema penale*, n. 4, 2020, pp. 21-22.

<sup>57</sup> La circolare del Ministero della Giustizia dell’11 novembre 2016 parla di “potere di destinazione”. Si tratta tuttavia di un sistema particolarmente problematico in ragione delle frizioni che pone rispetto al principio di obbligatorio dell’azione penale. Non a caso, nel corso del tempo, quasi in attuazione di una «giurisprudenza difensiva», tesa a districare gli intricati rapporti esistenti tra il meccanismo dell’auto-archiviazione e l’obbligatorietà dell’azione penale, vi sono stati diversi arresti giurisprudenziali volti a restringere l’autonomia del pubblico ministero nella gestione delle pseudo-notizie e ad allargare le maglie del controllo del giudice. Cfr. SOTTANI, Sergio. *Il controllo giudiziale sulle pseudo notizie di reato*, cit. Emblematica in questo senso è stata la Circolare Pignatone adottata dalla Procura della Repubblica di Roma, il 2 ottobre 2017, che ha poi ispirato il legislatore della riforma del 2022 sul piano della definizione del contenuto minimo della notizia di reato. Prendendo in considerazione l’ipotesi in cui sia necessario compiere degli accertamenti al

Il registro 45, però, si presenta oggi come un vaso di Pandora: una volta sollevato il coperchio, la realtà che si presenta dinanzi agli occhi dello studioso è molto diversa da quella immaginata, in quanto, accanto alle narrazioni fantasiose tradizionalmente ricondotte al concetto di “pseudo-notizia di reato”, ve ne sono anche altre che ben avrebbero potuto essere iscritte *ab initio* nei registri di cui all’art. 335 c.p.p., nei quali probabilmente trasmigreranno solo in un momento successivo. Ed infatti, come si è detto poc’anzi, tra le possibili sorti delle denunce, informative o comunicazioni inizialmente iscritte nel registro 45, vi è anche il successivo passaggio al modello 21. Ebbene, quando tale spostamento si realizza ed è preceduto dal compimento di atti investigativi, astrattamente legittimati dalla necessità di vagliare la natura della notizia, si assiste, di fatto, ad una elusione della disciplina dei termini di durata delle indagini che così risultano significativamente più ampi<sup>58</sup>.

In ogni caso, a prescindere dal compimento o meno di verifiche sulla *notitia criminis* iscritta nel modello 45, il sistema delineato dà prova dell’esistenza di un altro segmento procedimentale, quello concernente appunto l’iscrizione di una notizia di reato, che contribuisce alla collocazione del *dies ad quem* del periodo prescrizione nel terreno delle indagini preliminari. In questo arco temporale, infatti, mentre le lancette dell’orologio che misura il tempo del procedimento rimarranno

---

fine di verificare l’effettiva natura dell’informazione giunta alla procura, è stata fatta una distinzione e si è ammesso che i riscontri volti a verificare la riconducibilità della vicenda narrata ad una notizia di reato, non costituendo dei veri e propri atti di indagine, consentono l’operatività del meccanismo dell’auto-archiviazione. Cfr. VALENTINI, Cristina. *La completezza delle indagini, tra obbligo costituzionale e (costanti) elusioni della prassi*, in *Archivio penale*, n. 3, 2019, <https://archiviopenale.it/File/DownloadArticolo?codice=1084b0d9-d7a3-4d5b-b323-c2263eeb108f&idarticolo=19686>, p. 14.

<sup>58</sup> Sul punto si veda l’*obiter dictum* di Cass. Pen., sez. III, sent. 12 dicembre 2018, n. 55511. Come evidenzia VALENTINI, Cristina. *La completezza delle indagini*, cit., p. 12, per quanto la situazione descritta possa sembrare una mera «eventualità teoricamente ipotizzabile, ma concretamente impraticata, un *divertissement* riservato a puntigliosi osservatori di occasionali patologie della vicenda procedimentale o a puristi della procedura», in realtà non è così. Anzi, tale pratica risponde all’ideale diffuso in base al quale le indagini costituiscono «un luogo in cui il pubblico ministero sostanzialmente trova spazi in cui, sol che lo voglia, può muoversi *legibus solutus*».

ferme, quelle della prescrizione continueranno a girare e così il relativo *timer*, seppur più lungo, sarà destinato a scadere prima<sup>59</sup>.

## 5. VITTIME DEL REATO E VITTIME DELLA ARCHIVIAZIONE PER PRESCRIZIONE

### 5.1. IL DIRITTO DELLA PERSONA OFFESA ALLA RAGIONEVOLE DURATA DELLE INDAGINI E LA VIOLAZIONE DEL SUO RIGHT TO COURT AD OPERA DELLA PRESCRIZIONE

La dichiarazione di estinzione di un reato contenuta all'interno di un provvedimento di archiviazione miete numerose vittime: l'ordinamento,

---

<sup>59</sup> Questo scenario, peraltro, non sembra essere scongiurato dai recenti interventi realizzati in materia di retrodatazione della notizia. Nonostante i meriti degli artt. 335 *ter* c.p.p. e ss., che hanno fatto sì che l'iscrizione della notizia di reato non fosse più un'«operazione mistica e intensa» nella quale nessuno, a parte il pubblico ministero, avrebbe potuto «mettervi naso per controllarlo» (così VALENTINI, Cristina. *The untouchables: la fase delle indagini preliminari, l'ufficio del pubblico ministero e i loro misteri*, in *Archivio penale*, n. 2, 2022, <https://archiviopenale.it/File/DownloadArticolo?codice=1525296a-4fcd-495f-88df-896ec7c1583d&idarticolo=36404>, p. 10), è bene ricordare che il nuovo rimedio si muove su un terreno diverso da quello oggetto della presente analisi e non incide sull'eventuale maturazione della prescrizione. Peraltro, anche al netto del nuovo sistema di controlli sulla iscrizione di una notizia di reato, comunque tale attività continua ad essere «discrezionale – non arbitraria – nel *quomodo* nonché nell'*ubi* (ovvero sulle scelte del registro)». Cit. SCARPINO, Daniele. *Le innovazioni apportate dalla riforma Cartabia in tema di iscrizione della notizia criminis*, in *penaledp.it*, 26 luglio 2023, <https://www.penaledp.it/le-innovazioni-apportate-dalla-riforma-cartabia-in-tema-di-iscrizione-della-notitia-criminis/>, p. 3. Sulla portata degli interventi realizzati sugli artt. 335 c.p.p. e ss. e, indirettamente, sul mod. 45, si rinvia, *ex multis*, a VALENTINI, Cristina. *Grandi speranze: una possibilità di riforma della riforma*, in *Archivio penale*, n. 3, 2022, <https://archiviopenale.it/File/DownloadArticolo?codice=11b57c19-6c33-4da2-9e38-29d80f9b895c&idarticolo=38439>, p. 3; MORSELLI, Carlo. *Emendabile l'iscrizione tardiva con la retrodatazione, insindacabile/non sanzionabile l'erronea iscrizione indiziaria (art. 335 quater Cpp)*. *Rimedi*, in *Archivio penale*, n. 2, 2023, <https://archiviopenale.it/File/DownloadArticolo?codice=538513d3-fb55-4289-9594-cfa2e68b3bd4&idarticolo=42599>, p. 17; GIALUZ, Mitja. *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia (profili processuali)*, in *sistemapenale.it*, 2 novembre 2022, [https://www.sistemapenale.it/pdf\\_contenuti/1667394561\\_gialuz-riforma-cartabia-nuova-vers.pdf](https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1667394561_gialuz-riforma-cartabia-nuova-vers.pdf), p. 39.

costretto a fare i conti con lo spreco di risorse causato da un accertamento azzerato – sempre che esso sia stato condotto –; l'accusato, che in base al tenore e al lessico utilizzato dal giudice può essere pregiudicato sotto il profilo della tutela della presunzione di innocenza; ma, soprattutto, la persona offesa, che si vede preclusa ogni *chance* di ottenere una decisione di un giudice penale sull'offesa causata dal reato che la riguarda.

D'altronde, per quanto sia radicata l'idea del processo penale come pena anticipata e sebbene i costi connessi alla celebrazione di un giudizio "giusto" siano elevati, il processo rappresenta un momento essenziale nel quale le garanzie della persona trovano la loro massima espressione, specie se ci si pone nella prospettiva di coloro i quali prima dell'avvio della tutela giurisdizionale ricoprono un ruolo meramente marginale<sup>60</sup>. In effetti, se l'operatività della prescrizione è funzionale alla tutela dell'accusato, benché in certi casi possa avere effetti perversi anche nei suoi confronti, tale convenienza non si rintraccia nella persona offesa, la quale si limita a subire inerme il dispiegamento degli effetti del diritto all'oblio<sup>61</sup> (che è un diritto appunto dell'indagato) e a pagare il prezzo dell'inerzia e dell'inefficienza delle autorità inquirenti.

Per comprendere la portata delle conseguenze negative prodotte da tali specifici provvedimenti di archiviazione nei confronti della vittima è certamente utile la casistica analizzata dalla Corte europea dei diritti

---

<sup>60</sup> Tra questi rientra certamente la persona offesa: invero, sebbene il codice del 1988 abbia valorizzato considerevolmente il ruolo dell'offeso, soprattutto nella fase investigativa, non può comunque negarsi che questa abbia pochi poteri propulsivi. La distinzione "all'italiana" tra persona offesa e parte civile indebolisce la posizione complessiva in cui viene a trovarsi tale soggetto, che continua ancora oggi a godere di diritti e poteri processuali solo in seguito alla costituzione di parte civile. Cfr. BELLUTA, Hervé. *Quale ruolo per la vittima nel processo penale italiano?*, in questa rivista, vol. 5, n. 1, p. 85; DI CHIARA, Giuseppe. *Parte civile (voce)*, in *Digesto discipline penalistiche*, IX, Torino, 1995, p. 238 ss.

<sup>61</sup> In tutti questi casi, in effetti, neppure l'istituto dell'opposizione alla richiesta di archiviazione soccorre in aiuto della vittima, non essendovi molti argomenti spendibili per superare un argomento che si basa sull'evidenza oggettiva del decorso del tempo della prescrizione. Sulle potenzialità di tale istituto si rinvia a FONTI, Rossella. *L'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione*, in *Archivio penale*, n. 2, 2013.

dell'uomo, la quale continua a riscontrare violazioni degli artt. 6, 2, 3 della Convenzione ad opera dello Stato italiano.

Partendo dalle vicende giurisprudenziali già menzionate, *Arnoldi contro Italia*<sup>62</sup> e *Petrella contro Italia*<sup>63</sup>, è possibile constatare il primo pregiudizio subito dalla persona offesa ad opera delle ordinanze disposte ai sensi dell'art. 411 c.p.p., il cui rilievo non è tuttavia scontato. Invero, se è indubbio che in tali casi si assiste ad una violazione del diritto alla ragionevole durata e se è parimenti indiscussa la valenza oggettiva e soggettiva di tale canone, lo stesso livello di certezza non può dirsi esistente con riferimento alla platea di soggetti che ne sono titolari, specie nella fase investigativa. Sciogliere questo nodo diviene pertanto fondamentale, in quanto consente di comprendere se l'inerzia delle autorità determini una lesione giuridicamente apprezzabile anche nei confronti della persona offesa o se non sia piuttosto un fenomeno che, per quanto deprecabile, appaia comunque sprovvisto di autonoma rilevanza.

La partita, che negli ultimi anni ha visto come protagoniste indiscusse la Corte costituzionale e la Corte Edu, si è giocata su un campo ben specifico: quello della legge Pinto e, quindi, del riconoscimento di un ristoro economico (anche) per la persona offesa che lamenta una lesione del diritto alla ragionevole durata del processo. In particolare, a venire in rilievo è l'art. 2 comma 2 *bis* della legge Pinto (L. n. 89 del 24 marzo 2001), in base al quale il processo penale si considera iniziato con l'assunzione della qualità di parte civile. Attraverso questa previsione, che ratifica l'approccio formalistico adottato dall'ordinamento italiano e confermato dalla Corte costituzionale<sup>64</sup>, si esclude dal raggio di operatività dell'equa riparazione

<sup>62</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, 7 dicembre 2017, *Arnoldi contro Italia*, ric. n. 35637/04.

<sup>63</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, 18 marzo 2021, *Petrella contro Italia*, ric. n. 24340/07.

<sup>64</sup> Secondo la Corte costituzionale è fondamentale tenere ferme le qualifiche formali, che risultano dunque irrinunciabili (cfr Corte costituzionale, sent. 4 novembre 2020, n. 249). Sul punto si registra una profonda divergenza rispetto all'approccio adottato dalla Corte di Strasburgo che è stato puntualmente rilevato da FALATO, Fabiana. *Recenti tendenze della Corte europea per estendere il rapporto tempo-processo alle indagini preliminari e alla persona offesa*, in *Archivio penale*, n. 1, 2021, <https://archiviopenale.it/File/DownloadArticolo?codice=7f7fb7ae-1520-4953-9aab-db115f9e4f94&idarticolo=27113>;

la fase investigativa e, ancora una volta, si ricollega il riconoscimento di talune garanzie procedurali al possesso di una qualifica formale, la cui acquisizione è però subordinata alla previa attivazione da parte delle autorità<sup>65</sup>. Il *modus operandi* italiano è stato però sottoposto al vaglio dei giudici di Strasburgo, che hanno condannato l'Italia e hanno riconosciuto il diritto alla ragionevole durata e, quindi, il diritto al ristoro previsto dalla legge del 2001, anche alla *costituenda*, seppur non ancora costituita, parte civile. La Corte europea ha quindi superato il consolidato orientamento della Corte di Cassazione<sup>66</sup> che escludeva che la persona offesa non (o non ancora) costituita parte civile potesse ritenersi vittima della violazione del termine ragionevole per il periodo anteriore alla costituzione e che, dunque, quest'ultima potesse chiedere un risarcimento per i danni subiti a causa della durata del procedimento. Nella sentenza *Arnoldi contro Italia*, infatti, si sancì un primo importante passo in avanti rispetto all'emancipazione della tutela della persona offesa dal suo *status* formale e si riconobbero gli effetti pregiudizievoli della prescrizione e della irragionevole durata delle indagini penali anche sul diritto di carattere civilistico al risarcimento del danno causato dal reato. La vittima che aveva manifestato la volontà di rivendicare le proprie pretese risarcitorie nell'ambito del procedimento penale e che si vedeva preclusa questa via a causa di una condotta inerte delle autorità veniva equiparata alla parte civile, sebbene tale equiparazione non fosse automatica<sup>67</sup>.

---

CASSIBBA, Fabio. *Durata irragionevole delle indagini e archiviazione*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, n. 3, 2021.

<sup>65</sup> A questo proposito pare utile rammentare che la costituzione di parte civile è comunque subordinata al previo esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero. L'art. 79 c.p.p. prevede un *dies a quo* per la costituzione di parte civile, la quale può avvenire "per" l'udienza preliminare ed è quindi preclusa nel caso in cui tale momento procedimentale non abbia luogo a causa dell'intervento della prescrizione. Il fatto che il più rilevante dei diritti riconosciuti alla vittima risulti subordinato alla previa attivazione della pubblica accusa, oltre a sminuirne la portata, genera un vero e proprio paradosso, perché impedisce alla persona offesa di rivendicare alcuna violazione.

<sup>66</sup> In particolare, vengono richiamati: Cass. Pen., 30 gennaio 2003, n. 1405; Id., 19 settembre 2003, n. 13889; Id., 24 luglio 2003, n. 11480; Id., 3 aprile 2012, n. 5294; Sez. Unite, 24 settembre 2013, n. 19663; Id., 27 aprile 2016; n. 8291.

<sup>67</sup> Invero, l'attivazione di tale anticipazione della tutela era subordinata al previo esercizio, nel corso delle indagini, di quei diritti che, secondo la lettura

Tale decisione dimostra la consapevolezza dell'ordinamento Cedu degli effetti delle archiviazioni per prescrizione, le cui ricadute sulla vittima risultano particolarmente gravi. Una siffatta consapevolezza, però, non sembra aver attecchito sui giudici nazionali, i quali, anche in seguito alla condanna subita nel 2017, hanno continuato ad escludere l'esistenza di un diritto alla ragionevole durata delle indagini in capo alla persona offesa<sup>68</sup>. La situazione non pare peraltro essere mutata neppure in seguito alla celebre decisione *Petrella contro Italia*, nella quale i giudici europei posero l'accento sull'assenza di uno strumento interno atto a garantire la tutela del diritto alla ragionevole durata delle indagini<sup>69</sup> e sul riconoscimento di un *right to court* in capo alla vittima<sup>70</sup>.

---

offerta dai giudici europei, appaiono funzionali alla futura costituzione nel processo penale. La Corte giunge ad affermare che «nel diritto italiano la posizione della parte lesa che, in attesa di potersi costituire parte civile, ha esercitato almeno uno di tali diritti e facoltà nel procedimento penale, non differisce, in sostanza, per quanto riguarda l'applicabilità dell'articolo 6, da quella della parte civile». Così, Corte europea dei diritti dell'uomo, *Arnoldi contro Italia*, cit., par. 40. Tale impostazione, che certamente ha rappresentato un passo in avanti nel percorso volto al rafforzamento della tutela riconosciuta alla persona offesa, ha il limite di risentire di quell'antico retaggio culturale che riconduce la presenza dell'offeso del reato nel processo penale alle sole pretese civilistiche, tant'è che il diritto alla ragionevole durata viene in questo caso ancorato allo svolgimento dei diritti finalizzati al futuro esercizio dell'azione civile nel processo penale e viene fatto discendere dal *civil limb* dell'art. 6 Cedu.

<sup>68</sup> Cfr. Corte costituzionale, sent. 4 novembre 2020, n. 249, con nota di LA ROCCA, Elvira Nadia. *Le due vie per il ristoro economico dell'offesa dal reato che escludono l'equa riparazione per irragionevole durata delle indagini preliminari* (Corte cost., n. 249 del 2020), in *Diritti Comparati. Comparare i diritti fondamentali in Europa*, 17 dicembre 2020, <https://www.diritticomparati.it/le-due-vie-per-il-riсторо-economico-delloffeso-dal-reato-che-escludono-le-qua-riparazione-per-irragionevole-durata-delle-indagini-preliminari-corte-e-cost-n-249-del-2020/?print-posts=pdf>.

<sup>69</sup> In tema ALOISI, Martina. *Durata irragionevole delle indagini, prescrizione del reato e diritto di accedere al giudice*, in *Processo penale e giustizia*, 2021; MARANDOLA, Angela. *Persona offesa e durata irragionevole delle indagini tra Corte costituzionale e Corte edu*, in *penaledp.it*, 13 aprile 2021, <https://www.penaledp.it/persona-offesa-e-durata-irragionevole-delle-indagini-tra-corte-costituzionale-e-corte-edu/>.

<sup>70</sup> Sul diritto alla giurisdizione si veda CHIAVARIO, Mario. *Il "diritto al processo" delle vittime di reati*, in *Rivista di diritto processuale*, 2001, p. 945 ss.; GIALUZ, Mitjja. *Il diritto alla giurisdizione dell'imputato e della vittima tra spinte europee*

In effetti, la scadenza del termine di prescrizione prima dell'esercizio dell'azione penale, oltre a decretare l'irragionevolezza della durata della fase investigativa, determina uno sbarramento rispetto all'accesso della vittima al giudice penale. Tuttavia, per molto tempo, l'astratta percorribilità del sentiero civilistico ha portato tanto la giurisprudenza italiana, quanto quella di Strasburgo, a sminuire l'entità della lesione cagionata dalla situazione descritta e, quindi, ad escludere non solo la sussistenza di un danno in capo alla vittima, ma, più a monte, l'esistenza stessa di un diritto suscettibile di violazioni. Con la sentenza *Petrella contro Italia* si segna invece un punto di rottura rispetto a tale approccio e si riconosce l'esistenza di un «diritto del danneggiato ad ottenere una decisione intorno alla propria pretesa in sede penale e non altrove»<sup>71</sup>. Secondo i giudici, l'impossibilità di costituirsi parte civile, quando è riconducibile «al comportamento negligente delle autorità», integra una lesione dell'equità processuale poiché priva «il ricorrente dell'esame delle sue richieste di carattere civile nell'ambito del procedimento che aveva scelto di esperire e che era a sua disposizione nell'ordinamento giuridico», con ulteriori importanti conseguenze sui costi connessi all'eventuale riproposizione della domanda in sede civile e sull'accertamento della responsabilità civile, che «potrebbe risultare estremamente difficile dopo così tanto tempo»<sup>72</sup>.

Per quanto il risultato cui è giunta la Corte in questa pronuncia sia stato da più parti criticato e sollevi dubbi rispetto alla coerenza

---

*e carenze dell'ordinamento italiano, in Rivista italiana di diritto e procedura penale*, n. 1, 2019, p. 94 ss.

<sup>71</sup> Cit. AGOSTINO, Lorenzo. *Il diritto al risarcimento tra presunzione di innocenza e tutela del danneggiato: spunti dalla giurisprudenza interna e sovranazionale*, in *lalegislazionepenale.eu*, 28 febbraio 2022, <https://www.lalegislazionepenale.eu/il-diritto-al-risarcimento-tra-presunzione-di-innocenza-e-tutela-del-danneggiato-spunti-dalla-giurisprudenza-interna-e-sovranaazionale-lorenzo-agostino/>, p. 15. Lo scenario preso in considerazione riguarda una porzione specifica del più ampio problema relativo alle sorti della domanda civile incardinata (o che si vorrebbe incardinare) dinanzi ad un giudice penale in caso di dichiarazioni di estinzione del reato. In particolare, la questione che qui interessa riguarda l'ipotesi in cui ad essere pregiudicata sia, più a monte, la possibilità stessa di percorrere la via prescelta, che subisce appunto lo sbarramento della archiviazione per prescrizione.

<sup>72</sup> Cit. *Petrella contro Italia*, cit., par. 53.

della motivazione<sup>73</sup>, rispetto al tema oggetto della presente indagine appare comunque significativo, in quanto conferma la portata lesiva dei provvedimenti che dispongono l'archiviazione per prescrizione e i costi connessi alla durata irragionevole delle indagini preliminari, costi che la vittima talvolta è costretta a sopportare passivamente, senza avere a sua disposizione un arsenale adeguato a consentirle, se non di evitare, quanto meno di sanare le conseguenze negative dagli stessi prodotte. Garantire lo svolgimento delle prime fasi del procedimento entro un tempo ragionevole e, quindi, diverso da quello della prescrizione, non rileva solo *ex se* ma risulta altresì funzionale al riconoscimento di altri diritti, come quello della vittima all'accesso ad un giudice penale.

In questa prospettiva, il tempo, che fino ad ora era stato perlopiù considerato come oggetto di tutela, muta quindi il proprio ruolo e diviene lo strumento attraverso il quale assicurare la protezione di altri valori, tra i quali rientrano taluni diritti, per così dire di “nuova generazione”, che contribuiscono a formare lo statuto della vittima nel procedimento penale.

## **5.2. TEMPI RAGIONEVOLI VERSUS TEMPI CELERI: QUANDO IL TEMPO DELLE INDAGINI DIVIENE UNO STRUMENTO DI TUTELA**

Sulla scorta delle considerazioni svolte, sembrerebbe potersi riconoscere anche in capo alla vittima un interesse alla ragionevolezza del tempo delle indagini.

---

<sup>73</sup> L'approdo ermeneutico raggiunto dalla Corte europea, in effetti, non è il riflesso di un orientamento granitico, anzi, secondo il giudice Sabato, i colleghi avrebbero travisato il significato di alcune sentenze (nello specifico il riferimento è al caso Corte europea dei diritti dell'uomo, 7 novembre 2000, *Anagnostopolus contro Grecia*) e avrebbero tratto da questi precedenti delle conclusioni errate, che non tengono conto delle differenze e delle peculiarità che caratterizzano gli ordinamenti coinvolti. V. *dissenting opinion* del giudice Sabato. Infatti, secondo GRISONICH, Elisa. *Il dirompente incedere delle garanzie processuali della vittima*, cit., i disallineamenti interpretativi tra la pronuncia relativa al caso *Petrella* e la giurisprudenza esistente in materia avrebbero dovuto condurre la Corte a chiarire meglio la propria posizione. Cfr. anche BUFFON, Chiara. *Simmetrie tra diritti della persona offesa: equo processo e risarcimento del danno davanti alla Corte di Strasburgo*, in *Questione giustizia*, 1° giugno 2021, <https://www.questionegiustizia.it/articolo/simmetrie-tra-diritti-della-persona-offesa-equo-processo-e-risarcimento-del-danno-davanti-alla-corte-di-strasburgo>.

Talvolta, però, l'aspettativa alla ragionevolezza della durata delle indagini viene sostituita da una vera e propria ricerca di celerità, il cui perseguimento impone di seguire un ritmo più serrato nello svolgimento dell'accertamento investigativo, che dovrebbe essere consegnato in tempi più rapidi. In questi casi la dichiarazione dell'estinzione del reato per prescrizione nella fase preliminare acquisisce un'accezione ancora più negativa, poiché ratifica un fallimento che si è già consumato, i cui effetti investono valori ben più rilevanti rispetto a quelli prospettati nella giurisprudenza europea appena richiamata. Al ricorrere di specifiche situazioni, pertanto, la durata dismette i panni della ragionevolezza per vestire quelli della celerità, considerata il mezzo attraverso il quale tutelare valori fondamentali della persona<sup>74</sup>.

Nello specifico, a fronte della denuncia di reati che intaccano i c.d. *core rights*<sup>75</sup>, ossia quei valori che costituiscono il nucleo duro e inviolabile della persona, tra i quali deve certamente farsi rientrare il diritto alla vita e quello al rispetto della dignità umana, il tempo si carica di compiti ulteriori e diviene un fattore decisivo nell'ottica di assicurare una protezione effettiva alla vittima<sup>76</sup>. Quando si verificano tali situazioni,

---

<sup>74</sup> In termini analoghi ORLANDO, Claudio. *Azione penale e tutela della persona offesa*, cit., p. 12; PRESSACCO, Luca. *Azione penale privata e violenza domestica*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2023, pp. 1246-1247, che rintracciano l'essenza degli obblighi positivi elaborati dalla Corte di Strasburgo «nel dovere delle autorità nazionali di intervenire prontamente in funzione di tutela dei diritti fondamentali della persona».

<sup>75</sup> Ci si riferisce in particolare ai diritti tutelati dagli artt. 2, 3, 4, 8 Cedu. V. *ex multis* PARLATO, Lucia. *Effettività delle indagini ed "equità processuale"*, in CHINNICI, Daniela, GAITO, Alfredo. *Regole europee e processo penale*, Cedam, Milano, 2018, p. 106; SCALIA, Valeria. *Una proposta di ricostruzione degli obblighi positivi di tutela penale nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. L'esempio degli obblighi di protezione del diritto alla vita (I Parte)*, in *Archivio penale*, 2020, <https://archiviopenale.it/File/DownloadArticolo?codice=725bf77f-0203-49ea-9ad7-a0d98a950559&idarticolo=25990>, p. 38, che utilizza proprio questa espressione.

<sup>76</sup> Di fronte alla lesione di diritti individuali del rango di diritti fondamentali, il sistema di protezione prospettato dalla Cedu non si arresta al piano del diritto sostanziale, ma richiede adeguati meccanismi che siano in grado di garantire l'accertamento, sin dalla fase investigativa, della lamentata lesione. Nella prospettiva adottata dalla Corte, affinché le disposizioni penali non rimangano lettera morta è necessario che l'ordinamento sia munito di strumenti in grado di assicurarne la corretta ed effettiva applicazione. Non basta,

il malfunzionamento della fase investigativa<sup>77</sup> produce effetti che si riverberano a cascata sull'intero iter procedimentale, incrementandone la durata<sup>78</sup> e vanificando l'utilità degli strumenti che il codice di rito mette a disposizione della vittima. In questo senso basti pensare all'incidente cautelare che, risultando praticabile anche in quei casi in cui vi è il rischio della commissione di ulteriori reati, può costituire un valido mezzo di tutela per la persona offesa. Le potenzialità delle misure cautelari, però, potrebbero essere vanificate dall'inerzia delle autorità inquirenti, poiché la loro attivazione presuppone la conoscenza di elementi che solo un accertamento investigativo completo e tempestivo può fornire. D'altronde, sebbene da più parti sia stata criticata la commistione tra le finalità delle indagini e quelle degli strumenti disciplinati dagli artt. 272 ss. c.p.p.<sup>79</sup>, non può comunque negarsi l'esistenza di un forte legame

---

dunque, l'astensione e la prevenzione da parte dell'ordinamento di condotte che possano pregiudicare questi diritti: perché la loro tutela sia effettiva, è necessario il coinvolgimento dell'amministrazione della giustizia e, quindi, lo svolgimento di attività investigative adeguate a far emergere l'esistenza di un'offesa e a prevenire la commissione di ulteriori. In questo modo peraltro secondo VIGANO', Francesco. *Diritto penale sostanziale e Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2007, p. 42, si assiste ad un ribaltamento della prospettiva tradizionale che vedeva questi diritti come limiti al potere punitivo).

<sup>77</sup> Cfr. VALENTINI, Cristina. *La completezza delle indagini, tra obbligo costituzionale e (costanti) elusioni della prassi*, cit., p. 1, la quale ritiene che la fase investigativa funzioni «poco e male».

<sup>78</sup> Recentemente, ad esempio, è stato sottoposto all'attenzione della Corte europea dei diritti dell'uomo un caso nel quale la prescrizione è intervenuta in appello, ipotesi ora sterilizzata dall'art. 344 bis c.p.p. La situazione verificatasi in quella occasione risulta però rilevante ai fini del presente studio in quanto uno dei fattori che hanno contribuito alla verifica di questo scenario è stato rinvenuto proprio nella eccessiva durata della fase preliminare. Quest'ultima, infatti, si è protratta per quasi quattro anni, il che ha consentito alla prescrizione di operare. Cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo, 13 febbraio 2025, *P.P. contro Italia*, ric. n. 64066/19, par. 50 in cui la Corte ha condannato l'Italia a causa della durata delle indagini, che non sono risultate tempestive. Secondo i giudici di Strasburgo, dunque, la gestione temporale delle investigazioni è un fattore determinante anche quando non conduce direttamente alla prescrizione.

<sup>79</sup> Cfr. ad esempio, MASTRANGELO, Gennaro. *La responsabilità civile del pubblico ministero per omessa attività d'indagine e morte della persona offesa. Gli argomenti della giurisprudenza civile, le scansioni del processo penale e le conseguenze del*

tra di essi. Le ipotesi a cui ci si riferisce, si connotano infatti per la loro capacità di inserirsi all'interno di una progressione criminosa, che solo l'attivazione delle risorse messe in campo dall'avvio del procedimento penale può arrestare. Non è un caso, in effetti, che le vicende sottoposte all'attenzione della Corte europea abbiano riguardato casi di violenza domestica, che molto spesso in una fase iniziale si manifesta mediante lesioni più lievi, destinate ad aggravarsi con lo scorrere "inutilizzato" del tempo. A fronte di queste peculiari situazioni, lo svolgimento di indagini celeri, complete, trasparenti ed effettive costituisce dunque la prima forma di tutela che l'ordinamento deve prestare a chi lamenta la lesione di taluni diritti fondamentali<sup>80</sup>, essendo peraltro funzionale all'attivazione di altri rimedi, che rimangono nella esclusiva disponibilità delle autorità inquirenti. Proprio su questo piano la stessa Corte europea dei diritti dell'uomo ha

---

*nuovo art. 362, c. 1 ter, c.p.p.*, in *sistemapenale.it*, 30 settembre 2021, [https://www.sistemapenale.it/pdf\\_contenuti/1633000010\\_mastrangelo-2021a-re-sponsabilita-civile-pubblico-ministero-morte-persona-offesa.pdf](https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1633000010_mastrangelo-2021a-re-sponsabilita-civile-pubblico-ministero-morte-persona-offesa.pdf), il quale, commentando alcune pronunce in materia di responsabilità civile dei magistrati, criticò la commistione creata dai giudici di legittimità tra istituti processuali che si muovono su piani diversi: quello cautelare e quello investigativo. Secondo l'autore, impedire la commissione di un reato diverso e ulteriore rispetto a quello per il quale si procede non è un fine perseguibile attraverso i singoli atti investigativi, in quanto la protezione della vittima passa inevitabilmente per interventi sul piano cautelare, gli unici astrattamente idonei ad impedire la progressione criminosa.

<sup>80</sup> Secondo la Corte europea, dai c.d. *core rights* discendono obblighi positivi e negativi, sostanziali e procedurali, tra i quali rientra quello di svolgere investigazioni effettive. Lo sforzo che in questi casi si richiede agli Stati è significativo: in capo a questi ultimi incombe il dovere di predisporre ogni misura necessaria per assicurare una protezione concreta e non meramente formale, il che può richiedere interventi combinati, di natura tecnico-amministrativa, ma anche legislativa e giudiziaria. Cfr. MONTAGNA, Mariangela. *Necessità e completezza delle indagini*, in GAITO, Alfredo, *I principi europei del processo penale*, Dike, Roma, 2016, p. 345; Id., *I diritti minimi della vittima*, in GAITO, Alfredo. *I principi europei del processo penale*, Dike, Roma, 2016, p. 328. Sugli obblighi procedurali la giurisprudenza è vastissima, si rinvia in questa sede a Corte europea dei diritti dell'uomo, 9 giugno 2009, *Opuz contro Turchia*, ric. n. 33401/02; Id., 14 marzo 2002, *Paul e Audrey Edwards contro Regno Unito*, ric. n. 46477/99; id., 7 ottobre 2021, *Zoletic e altri contro Azerbaijan*, ric. n. 20116/12; id., 26 ottobre 2021, *A.P. contro Moldavia*, ric. n. 41086/12; id., 21 settembre 2021, *Carter contro Russia*, ric. n. 20914/07; id., 19 novembre 2024, *Vieru c. Repubblica di Moldavia*, ric. n. 17106/18.

valorizzato la disciplina italiana in materia cautelare, trattandosi di un sistema che astrattamente risulta idoneo a proteggere la vittima dal rischio di future aggressioni<sup>81</sup>. Tuttavia, l'attivazione dell'incidente cautelare presuppone il compimento di attività investigative che siano tali da far emergere gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'indagato, nonché uno dei pericoli cautelari tipizzati. Come si può intuire, si tratta di valutazioni che possono essere condotte solo alla luce di un accertamento investigativo completo e tempestivo, tale da far emergere nel più breve tempo possibile l'esistenza di un siffatto rischio per la persona offesa<sup>82</sup>.

In questo contesto, vanno dunque valorizzate le innovazioni apportate nel 2019 con la legge n. 69, con la quale il legislatore si è mostrato consapevole dell'importanza di un intervento investigativo tempestivo, in grado di far emergere immediatamente la sussistenza dei presupposti necessari per un eventuale intervento cautelare. Con questa novella normativa, a ben vedere, il nomoteta ha inciso su alcuni dei momenti procedurali durante i quali, secondo la ricostruzione effettuata, si registrano alcuni ritardi da parte delle autorità, come ad esempio la trasmissione della notizia di reato, che in caso di delitti di violenza domestica o di genere deve essere effettuata oralmente e immediatamente, e l'audizione della persona offesa o del denunciante o querelante, che deve avvenire entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, sebbene anche in questo caso non siano previste

---

<sup>81</sup> Cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo, 16 giugno 2022, *De Giorgi contro Italia*, ric. n. 23735/19, par. 71, in cui viene ribadita l'importanza delle misure cautelari per una adeguata tutela della vittima. I giudici di Strasburgo, proprio con riferimento al quadro normativo italiano in materia di misure cautelari applicabili in caso di violenza domestica, hanno affermato: «*d'un point de vue général le cadre juridique italien était propre à assurer une protection contre des actes de violence pouvant être commis par des particuliers dans une affaire donnée*».

<sup>82</sup> Non a caso, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia per l'attivazione tardiva del rimedio cautelare, riscontrando una violazione dell'art. 3 Cedue e la mancanza di diligenza da parte delle autorità nazionali nel periodo compreso tra il 19 gennaio 2007 e il 21 ottobre 2008, durante il quale non è stata adottata alcuna misura e, più a monte, «non è stata effettuata una valutazione immediata e proattiva del rischio di recidiva della violenza commessa contro la ricorrente». Cit. Corte europea dei diritti dell'uomo, 7 luglio 2022, *M.S. contro Italia*, ric. n. 32715/19, par. 125

specifiche sanzioni in caso di ritardi, potendo questi essere giustificati da esigenze investigative oltre che di protezione di minori<sup>83</sup>.

Gli effetti dei ritardi accumulati nelle prime battute delle indagini, ai quali la normativa richiamata ha cercato di porre un freno, danno dunque prova dell'importanza ricoperta da una corretta gestione del tempo delle indagini, il quale, se eccessivamente lungo, espone la vittima a gravi pregiudizi<sup>84</sup>, dovuti alla capacità del dato temporale

---

<sup>83</sup> Art. 362 comma 1 *ter* c.p.p. così come modificato dalla L. 19 luglio 2019, n. 69. In ogni caso, questa normativa prevede delle scadenze rispetto al compimento di attività che prima risultavano interamente ed esclusivamente rimesse alla disponibilità delle autorità inquirenti. Sullo statuto processuale delle vittime dei delitti riconducibili al c.d. Codice Rosso si veda PAGLIONI-CO, Fabrizia. *La tutela delle vittime da codice rosso tra celerità procedimentale e obblighi informativi*, in *Sistema penale*, n. 9, 2020, pp. 145-170.

<sup>84</sup> Ciò è confermato dai drammatici eventi che si sono verificati all'apice dell'*escalation* di violenze che hanno caratterizzato il caso *Talpis contro Italia*. Sul punto, si è registrata una grave inerzia delle autorità, le quali hanno sentito la persona offesa dopo sette mesi dal momento in cui quest'ultima aveva sporto denuncia e non hanno mai adottato provvedimenti cautelari nei confronti dell'accusato, che è poi stato condannato per l'omicidio del figlio e il tentato omicidio della compagna, la quale molti anni prima aveva già allertato le autorità. In questo caso, secondo i giudici europei, l'ordinamento italiano ha violato gli obblighi convenzionali procedurali, in quanto il ritardo e l'insufficienza del suo intervento hanno contribuito alla verifica di questi eventi infausti. Cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo, 2 marzo 2017, *Talpis contro Italia*, ric. n. 41237/14, in commento, NARDONE, Valentina. *La sentenza Talpis c. Italia: si arricchisce la giurisprudenza di Strasburgo sui casi di violenza domestica*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2017, [https://www.rivistaoidu.net/wp-content/uploads/2021/12/2\\_paragrafo\\_2\\_ITA\\_e\\_CEDU\\_2\\_2017.pdf](https://www.rivistaoidu.net/wp-content/uploads/2021/12/2_paragrafo_2_ITA_e_CEDU_2_2017.pdf), pp. 301-307. Vicende simili sono state riscontrate anche nel caso deciso con la sentenza Corte europea dei diritti dell'uomo, 7 aprile 2022, *Landi contro Italia*, ric. n. 10929/19, in cui è stata riscontrata la violazione dell'art. 2 Cedu in ragione della mancata adozione di misure preventive da parte dell'autorità, in quanto tale circostanza ha consentito il tentato omicidio della ricorrente da parte del compagno e l'omicidio del loro figlio. Per una panoramica sulle pronunce citate che hanno interessato l'Italia Cfr. BELCASTRO, Chiara. *La Corte EDU si pronuncia nuovamente sugli obblighi positivi nei casi di violenza domestica. Le sentenze Landi, De Giorgi e MS contro Italia a confronto*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2022, [https://www.rivistaoidu.net/wp-content/uploads/2022/10/1\\_ITA\\_CEDU\\_4\\_2022.pdf](https://www.rivistaoidu.net/wp-content/uploads/2022/10/1_ITA_CEDU_4_2022.pdf), pp. 1024-1034.

di ripercuotersi sulla tutela apprestata a diritti fondamentali, come quello alla vita<sup>85</sup>.

## 6. CONCLUSIONI

Dalle riflessioni condotte fino a questo momento emerge un quadro fortemente problematico e frastagliato che si inserisce nella più ampia tematica del rapporto tra tempo e indagini preliminari.

In questa specifica fase, infatti, il tempo assume rilevanza sotto molteplici aspetti e per una vasta pletera di soggetti: esso influenza la qualità dell'accertamento investigativo e, talvolta, preclude l'avvio stesso di quello dibattimentale, ma soprattutto impedisce agli individui a vario titolo coinvolti nella vicenda munita di rilevanza penale di godere di alcuni diritti fondamentali. Ciò che è emerso dall'analisi di alcune vicende giurisprudenziali, è l'idea in base alla quale il tempo delle indagini è una risorsa di cui le autorità dispongono e che deve essere messa al servizio dei cittadini, in particolare dell'offeso, il quale, si ribadisce, non riceve alcun vantaggio, né diretto né indiretto, dall'eccessivo protrarsi della fase investigativa. Il costo dei provvedimenti di archiviazione per prescrizione, adesso è chiaro, è elevatissimo e, se in alcuni casi risulta accettabile, in altri non lo è affatto. Peraltro, il fenomeno preso in considerazione, evidenzia la necessità di ricercare altrove eventuali soluzioni, trattandosi di una problematica che non può trovare rimedio in una diversa disciplina della prescrizione e dei meccanismi di sospensione o interruzione della stessa. Tale circostanza è infatti dimostrata dalla scarsa capacità risolutiva di quelle proposte che, separando il piano della prescrizione da quello della ragionevole durata, propongono di far cessare il decorso del termine della causa estintiva nel momento in cui viene esercitata l'azione penale<sup>86</sup>: le

---

<sup>85</sup> L'importanza del "tempo" delle indagini è stata recentemente ribadita anche nella sentenza Corte europea dei diritti dell'uomo, 16 giugno 2022, *De Giorgi contro Italia*, par. 87-88, nella quale i giudici hanno ricordato che il semplice trascorrere del tempo può danneggiare le indagini e comprometterne le possibilità di successo, data la sua intrinseca capacità erodere la quantità e la qualità degli elementi di prova a disposizione.

<sup>86</sup> Tale assetto, a ben vedere, discenderebbe dall'idea in base alla quale l'azione cristallizza il tempo della memoria, che smette di scorrere nel momento in

situazioni descritte, nelle quali la scadenza del termine di prescrizione avviene ancora prima della scelta del pubblico ministero sull'alternativa tra azione e inazione, vanificano l'utilità pratica di soluzioni siffatte e confermano l'erroneità dell'approccio attualmente praticato.

Ad aggravare ulteriormente la situazione prospettata è la posizione in cui si trovano tanto l'accusato quanto l'offeso, i quali sono spettatori passivi del fluire del tempo, la cui gestione è interamente affidata alle autorità inquirenti. Tale atteggiamento di estrema fiducia nei confronti degli organi investigativi dovrebbe in effetti fare i conti con le attuali difficoltà cui vanno incontro i protagonisti di questa fase, questi ultimi, a ben vedere, potrebbero ritardare il compimento di alcune attività non per negligenza o noncuranza, ma perché sommersi da informazioni astrattamente riconducibili a notizie di reato che ostacolano la loro attivazione tempestiva.

Il legislatore italiano, è parso consapevole di tale condizione, così come del fatto che talune norme, creando delle zone grigie, legittimavano situazioni di *impasse* che i privati non potevano superare, anche se ne fossero venuti a conoscenza. Per questa via, si è intervenuti sulla iscrizione della notizia di reato, adesso soggetta a retrodatazione, ma, soprattutto, sono stati previsti rimedi anti-stasi, volti cioè a contrastare l'eventuale inerzia del pubblico ministero. Invero, prima della riforma del 2022, si era cercato di contingentare il c.d. periodo di riflessione, riconoscendo un arco temporale durante il quale il titolare dell'azione penale avrebbe dovuto assumere le proprie determinazioni. Tuttavia, una delle obiezioni rivolte a tale istituto, originariamente disciplinato dal comma 3 *bis* dell'art. 407 c.p.p., riguardava l'assenza di conseguenze nel caso in cui questo termine fosse spirato inutilmente<sup>87</sup>. In questo modo, infatti, si creava un altro segmento procedimentale privo di un contingentamento cronologico,

---

cui viene meno dell'inerzia della potestà punitiva. PISANI, Nicola. *Riflessioni sul rapporto tra prescrizione del reato e ragionevole durata del processo*, cit.

<sup>87</sup> Cfr. BORGIA, Gianluca. *L'“ordine di determinazione coatta” all'esito delle indagini nella prospettiva dei soggetti a vario titolo coinvolti: potenzialità e limiti di un congegno inedito*, in *lalegislationepenale.eu*, 9 aprile 2024, <https://www.lalegislationepenale.eu/lordine-di-determinazione-coatta-allesito-delle-indagini-nella-prospettiva-dei-soggetti-a-vario-titolo-coinvolti-potenzialita-e-limiti-di-un-congegno-inedito-gia/>, p. 2, il quale afferma che l'impostazione promossa dal codice del 1988, che promuoveva una scansione temporale

che contribuiva al lento protrarsi della fase delle indagini preliminari e alla maturazione dei termini di prescrizione prima dell'esercizio dell'azione. La riforma del 2022 ha fatto proprie queste criticità e ha cercato di superarle intervenendo sulla disciplina del periodo di riflessione<sup>88</sup>, del quale è stata rafforzata la perentorietà. Invero, alla luce del nuovo quadro normativo, qualora il pubblico ministero non assuma alcuna determinazione entro il termine previsto e non abbia neppure richiesto una proroga dello stesso, egli va incontro ad una c.d. «*discovery patologica obbligatoria*»<sup>89</sup>, che opererà nei confronti dell'indagato e della persona offesa che abbia dichiarato di voler essere informata della conclusione delle indagini, i quali avranno accesso al fascicolo delle indagini preliminari e potranno prenderne visione ed estrarne copia. La conoscibilità di tale documentazione non è ovviamente fine a se stessa, al contrario, essa risulta funzionale all'attivazione di una finestra di giurisdizione utilizzabile dai privati per chiedere al giudice per le indagini preliminari di ordinare al pubblico ministero di attivarsi e di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale<sup>90</sup>.

---

anche per le richieste del pubblico ministero «ha ben presto assunto i connotati di un mero auspicio».

<sup>88</sup> Il comma 3 *bis* dell'art. 407 c.p.p. è stato abrogato ed è stato introdotto un nuovo art. 407 *bis* c.p.p. rubricato «inizio dell'azione penale. Forme e termini», in base al quale «1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV, V e V- bis del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio. 2. Il pubblico ministero esercita l'azione penale o richiede l'archiviazione entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 405, comma 2, o, se ha disposto la notifica dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari, entro tre mesi dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415 *bis*, commi 3 e 4. Il termine è di nove mesi nei casi di cui all'articolo 407, comma 2».

<sup>89</sup> Così GIALUZ, Mitja. *Per un processo penale più efficiente e giusto*, cit., p. 47. Sul tema v. anche CABIALE, Andrea. *Le rinnovate dinamiche dell'attività investigativa: iscrizione della notizia di reato, tempi delle indagini e rimedi 'anti-stasi'*, in *lalegislazioenpenale.eu*, 3 dicembre 2023, <https://www.lalegislazioenpenale.eu/le-rinnovate-dinamiche-dellattivita-investigativa-iscrizione-della-notizia-di-reato-tempi-delle-indagini-e-rimedi-anti-stasi-andrea-cabiale/>, p. 35 ss.

<sup>90</sup> Sulle potenzialità operative di questo istituto rispetto alla tutela della persona offesa si veda ORLANDO, Claudio. *Azione penale e tutela della persona offesa*, cit., p. 20. Diversamente, evidenzia le possibili disparità cui potrebbero

Attraverso l'espedito richiamato, si è creato un meccanismo che certamente risulta utile e che deve essere salutato con favore anche in considerazione delle rigide scansioni temporali nelle quali si esplica. Tuttavia, consentire ai privati coinvolti in un fatto oggetto di accertamento investigativo di sollecitare l'attivazione del magistrato requirente solo a valle, quando cioè le indagini dovrebbero essere state già espletate ed essersi concluse, potrebbe essere un'opzione non del tutto funzionale alla risoluzione delle problematiche prospettate fino ad ora. In altri termini, l'art. 415 *ter* c.p.p. non risolve e, probabilmente, non mirava neppure a risolvere la questione relativa alla scadenza del termine della prescrizione prima dell'esercizio dell'azione penale, che rimane un problema conosciuto e tendenzialmente ignorato.

Peraltro, vi è da chiedersi cosa accadrebbe se il pubblico ministero venisse sollecitato ad intervenire in un momento in cui, pur non essendo ancora spirato il periodo di prescrizione, ci si trovasse già alle porte

---

andare i soggetti accusati a seconda della presenza o meno di una vittima interessata all'avvio del processo BORGIA, Gianluca. *L'ordine di determinazione coatta* all'esito delle indagini nella prospettiva dei soggetti a vario titolo coinvolti, cit., p. 10 ss. Secondo il quale, poiché «il protrarsi dello stallo non gioca in nessun caso a suo favore, ma anzi riduce progressivamente la possibilità di ottenere una decisione in ambito penale», è evidente che l'offeso «sarà verosimilmente molto più propenso ad accettare i rischi di un "condizionamento" in negativo della pubblica accusa per il fatto di essere stata "pungolata"», circostanza questa che chiaramente non vale per l'accusato.

Peraltro, il complicato meccanismo delineato, che risulta descritto dall'art. 415 *ter* c.p.p., prevede altresì il coinvolgimento del procuratore generale, al quale viene comunicato l'avviso di deposito degli atti di indagine, così da consentirgli di esercitare il potere di avocazione delle indagini o di ordinare al magistrato titolare dell'indagine di attivarsi. Quest'ultimo, a ben vedere, costituisce una replica del potere riconosciuto al giudice, che, non a caso, ha destato alcune critiche. In particolare, GIALUZ, Mitja. *Osservazioni sui correttivi alla riforma Cartabia tra rettifiche condivisibili, qualche occasione perduta e alcune sbavature*, in *sistemapenale.it*, 29 gennaio 2024, <https://www.sistemapenale.it/it/scheda/gialuz-osservazioni-sui-correttivi-alla-riforma-cartabia-tra-rettifiche-condvisibili-qualche-occasione-perduta-e-alcune-sbavature>, si è chiesto «che senso (avesse) mantenere in capo al procuratore generale il potere di intimare al pubblico ministero di attivarsi; si è infatti conservato il potere di avocazione ed è quello il rimedio di cui dispone; una volta chiamato in causa per rimediare alla stasi il giudice per le indagini preliminari – in linea con quanto previsto dalla legge-delega – non pare abbia molto senso mantenere anche l'iniziativa del procuratore generale».

del suo *dies ad quem*. In particolare, qualora vi fosse la consapevolezza dell'imminente maturazione di tale causa estintiva, quale sarebbe l'esito della prognosi di condanna condotta dal magistrato «primo giudice delle indagini preliminari»<sup>91</sup>? A rigore, in un caso come quello considerato, l'imminente scadere del termine di prescrizione dovrebbe condurre la prognosi di condanna ad un esito negativo e finirebbe così per integrare il parametro di cui all'art. 408 c.p.p.

Se tale interpretazione venisse avallata, come sembra stia accadendo<sup>92</sup>, non solo i rimedi menzionati avrebbero scarsa rilevanza, potendosi tradurre in un *boomerang*, ma la frequenza delle archiviazioni per (imminente) prescrizione potrebbe aumentare. Certo, si froderebbero facilmente le etichette, poiché in questi casi le archiviazioni sarebbero disposte in considerazione dell'impossibilità di effettuare una ragionevole previsione di condanna ai sensi dell'art. 408 c.p.p. e non per l'intervento della prescrizione, ma comunque tali provvedimenti rientrerebbero di fatto nell'area operativa della problematica considerata, aumentando a dismisura la portata applicativa della prescrizione nella fase delle indagini preliminari.

---

<sup>91</sup> Espressione utilizzata dal CSM in *Parere C.S.M.*, 19/PP/2020 D.d.l. AC n. 2435, delibera 29 luglio 2021, allegato 4, 3, in [www.csm.it](http://www.csm.it) e severamente criticata da MARZADURI, Enrico. *La riforma Cartabia e la ricerca di efficaci filtri predibattimentali: effetti deflativi e riflessi sugli equilibri complessivi del processo penale*, in [lalegislazionepenale.eu](http://lalegislazionepenale.eu), 25 gennaio 2022, <https://www.lalegislazionepenale.eu/wp-content/uploads/2022/01/Marzaduri-interventi-e-relazioni.pdf>.

<sup>92</sup> Lo scenario descritto è tutt'altro che remoto, come dimostra una recente pronuncia della Corte di Cassazione, nella quale è stato affrontato, seppur incidentalmente, il rilievo della prescrizione nell'ambito della ragionevole previsione di condanna richiesta al pubblico ministero e, poi, al giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'art. 408 c.p.p. Superando i motivi di ricorso addotti dal ricorrente, secondo il quale la prescrizione dovrebbe determinare l'archiviazione solo quando è già maturata e non quando risulta meramente pronosticata, la Corte ha ritenuto del tutto legittimo il provvedimento impugnato, affermando che «la coordinata lettura del comma 1 dell'art. 408 cod. proc. pen. E del comma 1 dell'art. 411 cod. proc. pen. Rende pale che il criterio della “ragionevole previsione di condanna” debba guidare anche la valutazione giudiziale nelle ipotesi in cui il reato sia estinto o possa – per l'appunto, secondo “ragionevole previsione” – esserlo a breve, proprio in relazione all'imminente maturare della prescrizione». Cit. Cass. pen., sez. V, 14 gennaio 2025, n. 5516.

In conclusione, si è forse finalmente in grado di individuare i limiti degli interventi realizzati e, più in generale, dell'approccio con il quale fino a questo momento è stato affrontato il delicato problema dei provvedimenti di archiviazione per prescrizione. L'eccessivo ancoraggio all'idea del pubblico ministero quale unico ed esclusivo titolare dell'accertamento investigativo ha fatto sì che il legislatore sentisse di avere le mani legate e intervenisse solo nei momenti che precedono o seguono l'assunzione della direzione delle attività investigative. Anche i meccanismi da ultimi delineati, che per un verso rappresentano dei passi in avanti, per altro continuano a subire gli effetti di questo retaggio culturale e si limitano a introdurre un potere di sollecitazione dell'operato del pubblico ministero, senza intaccare il vero cuore del problema, che continua ad essere costituito non tanto dai ritardi o dalle lungaggini nell'accertamento investigativo, quanto piuttosto dal fatto che talvolta la prescrizione non è altro che la traduzione di un accertamento che non c'è.

## BIBLIOGRAFIA

AGOSTINO, Lorenzo. Il diritto al risarcimento tra presunzione di innocenza e tutela del danneggiato: spunti dalla giurisprudenza interna e sovranazionale. *lalegislazionepenale.eu*, 28 febbraio 2022, <https://www.lalegislazionepenale.eu/il-diritto-al-risarcimento-tra-presunzione-di-innocenza-e-tutela-del-danneggiato-spunti-dalla-giurisprudenza-interna-e-sovranaazionale-lorenzo-agostino/>

ALOISI, Martina. Durata irragionevole delle indagini, prescrizione del reato e diritto di accedere al giudice. *Processo penale e giustizia*, 2021, pp. 1241-1246

AIMONETTO, Maria Gabriella. La ragionevole durata del processo penale. Torino: Giappichelli, 1997

BELLUTA, Hervè. Quale ruolo per la vittima nel processo penale italiano? *Revista Brasileira de Direito Processual Penal*, vol. 5, n. 1, pp. 73-93

BARGI, Alfredo. La ragionevole durata del processo. In: GAITO, A., (org.), *I principi europei del processo penale*. Roma: Dike, 2016, pp. 383-401

BECCARIA, Cesare. Dei delitti e delle pene (1764), edizione a cura di BURGIO, Alberto, 6° ed. Milano: Feltrinelli, 1998

BELCASTRO, Chiara. La Corte EDU si pronuncia nuovamente sugli obblighi positivi nei casi di violenza domestica. Le sentenze Landi, De Giorgi e MS contro Italia a confronto. *Ordine internazionale e diritti umani*, 2022, pp. 1024-1034, [https://www.rivistaoidu.net/wp-content/uploads/2022/10/1\\_ITA\\_CEDU\\_4\\_2022.pdf](https://www.rivistaoidu.net/wp-content/uploads/2022/10/1_ITA_CEDU_4_2022.pdf)

BORGIA, Gianluca. L'“ordine di determinazione coatta” all'esito delle indagini nella prospettiva dei soggetti a vario titolo coinvolti: potenzialità e limiti di un congegno inedito. *lalegislazionepenale.eu*, 9 aprile 2024, <https://www.lalegislazionepenale.eu/lordine-di-determinazione-coatta-allesito-delle-indagini-nella-prospettiva-dei-soggetti-a-vario-titolo-coinvolti-potenzialita-e-limiti-di-un-congegno-inedito-gia/>

BRESCIANI, Luca. *Sub art. 347 c.p.p.* In: *Commentario Chiavario-II agg.*, p. 127 ss.

BUFFON, Chiara. Simmetrie tra diritti della persona offesa: équo processo e risarcimento del danno davanti alla Corte di Strasburgo. *Questione giustizia*, 1° giugno 2021, <https://www.questionegiustizia.it/articolo/simmetrie-tra-diritti-della-persona-offesa-equo-processo-e-risarcimento-del-danno-davanti-alla-corte-di-strasburgo>

BUZZELLI, Silvia. Processo penale (ragionevole durata del) (voce). *Enciclopedia del diritto*, ann. III, 2010, pp. 1017-1029

CABIALE, Andrea. Le rinnovate dinamiche dell'attività investigativa: iscrizione della notizia di reato, tempi delle indagini e rimedi 'anti-stasi'. *lalegislazionepenale.eu*, 3 dicembre 2023, <https://www.lalegislazionepenale.eu/le-rinnovate-dinamiche-dellattivita-investigativa-iscrizione-della-notizia-di-reato-tempi-delle-indagini-e-rimedi-anti-stasi-andrea-cabiale/>

CASSIBBA, Fabio. Durata irragionevole delle indagini e archiviazione. *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, n. 3, 2021, pp. 1141-1144

CARCHIETTI, Antonio. Fascicoli iscritti *ex art. 11* del codice di procedura penale: appunti in materia di indagini. *Sistema penale*, n. 4, 2020, pp. 19-39

CARRARA, Francesco. Programma del corso di diritto criminale, V ed. Lucca: Il Mulino, 1887

CAZZANIGA, Martina. Teoria e prassi della presunzione di non colpevolezza: la Corte costituzionale tra divieto di rinuncia alla prescrizione per l'indagato e neutralità delle indagini preliminari. *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, n. 3, 2024, pp. 1209-1219

CHIAVARIO, Mario. Il “diritto al processo” delle vittime di reati. *Rivista di diritto processuale*, 2001, p. 945 ss.

CHINNICI, Daniela. Prescrizione e ragionevole durata del processo. *Archivio penale*, n. 1, 2020, <https://archiviopenale.it/File/DownloadArticolo?codice=f38dc6b7-97e5-4b7f-85c0-349116913959&idarticolo=22812>

CORDERO, Franco. *Procedura penale*, 9° ed. Milano: Giuffrè, 1987

CORDERO, Franco. *Procedura penale*, 9ª ed. Milano: Giuffrè, 2012

CORETTI, Giulia, La ragionevole durata delle indagini alla luce della riforma Cartabia: *nihil sub (italico) sole novum*. *Archivio penale*, n. 2, 2022, <https://archiviopenale.it/File/DownloadArticolo?codice=f03ed698-96f9-4346-bd35-1fc4da21a06b&idarticolo=36397>

CUPELLI, Cristina. L'epilogo del caso Taricco: l'attivazione "indiretta" dei controlimiti e gli scenari del diritto penale europeo. In *criminaljusticenetwork.eu*, 31 dicembre 2018, <https://www.criminaljusticenetwork.eu/it/post/lepilogo-del-caso-taricco-lattivazione-indiretta-dei-controlimiti-e-gli-scenari-del-diritto-penale-europeo>

CURTOTTI, Donatella. La "durata ragionevole" del processo penale è anche un problema di norme. *Diritto penale e processo*, 1999, pp. 1028-1034

DE CARO, Agostino. Tempo, punizione e processo: le indubbe connessioni tra la ragion d'essere della prescrizione e la durata ragionevole del processo. La prospettiva dell'improcedibilità dell'azione. *sistemapenale.it*, 22 luglio 2020, <https://www.sistemapenale.it/it/articolo/de-caro-tempo-punizione-processo-prescrizione-ra ragionevole-durata>

DE ROBBIO, Costantino. In caso di richiesta di archiviazione per prescrizione l'indagato deve chiedere al giudice un provvedimento che attesti l'infondatezza della notizia di reato. *Cassazione penale*, n. 7-8, 2024, pp. 2125-2135

DI CHIARA, Giuseppe. Parte civile (voce). In: *Digesto discipline penalistiche*, IX, Torino, 1995, pp. 238 ss.

DONINI, Massimo. Lettura critica di Corte costituzionale 115/2018. La determinatezza ante applicationem e il vincolo costituzionale alla prescrizione sostanziale come controlimiti alla regola Taricco. *archiviodpc.dirittopenaleuomo.org*, 11 luglio 2018, <https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/8210-donini2018b.pdf>

FALATO, Fabiana. Recenti tendenze della Corte europea per estendere il rapporto tempo-processo alle indagini preliminari e alla persona offesa. *Archivio penale*, n. 1, 2021, <https://archiviopenale.it/File/DownloadArticolo?codice=7f7fb7ae-1520-4953-9aab-db115f9e4f94&idarticolo=27113>

FASSONE, Elvio. La nuova legge sui termini di prescrizione, il diritto transitorio e i processi pendenti in primo grado. *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2007, pp. 1192-1205

FERRUA, Paolo. Improcedibilità e ragionevole durata del processo. *penaledp.it*, 24 gennaio 2022, <https://www.penedp.it/improcedibilita-e-raZIONALE-durata-del-processo/>

FERRUA, Paolo. Improcedibilità e ragionevole durata del processo: uno stupefacente caso di evaporazione del processo. *Processo penale e giustizia*, n. 1, 2022, pp. 256-272

FIANDACA Giovanni – MUSCO, Enzo. Diritto penale. Parte generale. 8ª ed., Zanichelli, Bologna

FONTI, Rossella. L'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione. *Archivio penale*, n. 2, 2013

GATTA, Gian Luigi. Sulla riforma della prescrizione del reato, bloccata dopo il giudizio di primo grado. *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2018, pp. 2345-2358

GIALUZ, Mitjia. Il diritto alla giurisdizione dell'imputato e della vittima tra spinte europee e carenze dell'ordinamento italiano. *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, n. 1, 2019, pp. 75-100

GIALUZ, Mitja, Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia (profili processuali). *sistemapenale.it*, 2 novembre 2022, [https://www.sistemapenale.it/pdf\\_contenuti/1667394561\\_gialuz-riforma-cartabia-nuova-vers.pdf](https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1667394561_gialuz-riforma-cartabia-nuova-vers.pdf)

GIALUZ, Mitja. Osservazioni sui correttivi alla riforma Cartabia tra rettifiche condivisibili, qualche occasione perduta e alcune sbavature. *sistemapenale.it*, 29 gennaio 2024, <https://www.sistemapenale.it/it/scheda/gialuz-osservazioni-sui-correttivi-alla-riforma-cartabia-tra-rettifiche-condivisibili-qualche-occasione-perduta-e-alcune-sbavature>

GIOSTRA, Glauco. Il problema della prescrizione penale: aspetti processuali. *Giurisprudenza italiana*, n. 11, 2005, pp. 2221-2224

GIOSTRA, Glauco. Prima lezione sulla giustizia penale. Roma-Bari: Editori Laterza, 2020

GIUNTA, Fausto. MICHELETTI, Dario, *Tempori cedere. Prescrizione del reato e funzione della pena nello scenario della ragionevole durata del processo*. Torino: Giappichelli, 2003

GRISONICH, Elisa. Il dirompente incedere delle garanzie processuale della vittima nella giurisprudenza di Strasburgo: il caso Petrella c. Italia, tra ragionevole durata del procedimento, diritto di accesso al Giudice e rimedio effettivo. In: *sistemapenale.it*, 7 aprile 2021, <https://www.sistemapenale.it/it/scheda/corte-edu-sentenza-petrella-garanzie-vittima-reato>

INSOLERA, Gaetano. Punire il depistaggio. Prime incomplete riflessioni: la situazione è disperata e seria. *Parola alla difesa*, 2016

LA ROCCA, Elvira Nadia. Le due vie per il ristoro economico dell'offesa dal reato che escludono l'equa riparazione per irragionevole durata delle indagini preliminari (Corte cost., n. 249 del 2020). *Diritti Comparati. Comparare i diritti fondamentali in Europa*, 17 dicembre 2020, <https://www.diritticomparati.it/le-due-vie-per-il-riсторо-economico-delloffeso-dal-reato-che-escludono-le-qua-riparazione-per-irragionevole-durata-delle-indagini-preliminari-corte-cost-n-249-del-2020/?print-posts=pdf>

LAVARINI, Barbara. La ragionevole durata del processo come garanzia soggettiva. *lalegislazionepenale.eu*, 31 dicembre 2019, [https://www.lalegislazionepenale.eu/wp-content/uploads/2019/12/LavariniLP\\_Interventi-e-relazioni-1.pdf](https://www.lalegislazionepenale.eu/wp-content/uploads/2019/12/LavariniLP_Interventi-e-relazioni-1.pdf)

LOSAPPIO, Giuseppe. Il congedo della prescrizione nel processo penale. *Tempus fu(g)it. Diritto penale contemporaneo*, n. 7-8, 2019, pp. 5-65, <https://archiviopdc.dirittopenaleuomo.org/upload/3616-losappio2019a.pdf>

MANDOLA, Antonella. Prescrizione non rinunciabile in sede d'archiviazione: discutibile argomentazione conduce ad una dubbia conclusione. *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, n. 2, 2024, p. 281 ss.

MARANDOLA, Angela. Persona offesa e durata irragionevole delle indagini tra Corte costituzionale e Corte edu. *penaledp.it*, 13 aprile 2021, <https://www.penaledp.it/persona-offesa-e-durata-irragionevole-delle-indagini-tra-corte-costituzionale-e-corte-edu/>

MARZADURI, Enrico. La riforma Cartabia e la ricerca di efficaci filtri predibattimentali: effetti deflativi e riflessi sugli equilibri complessivi del processo penale. *lalegislazionepenale.eu*, 25 gennaio 2022, <https://www.lalegislazionepenale.eu/wp-content/uploads/2022/01/Marzaduri-interventi-e-relazioni.pdf>

MARZADURI, Enrico. Il declino del paradigma accusatorio ed il ritorno all'istruzione sommaria. *lalegislazionepenale.eu*, 3 agosto 2023, <https://www.lalegislazionepenale.eu/il-declino-del-paradigma-accusatorio-ed-il-ritorno-allistruzione-sommaria-enrico-marzaduri/>

MASTRANGELO, Gennaro. La responsabilità civile del pubblico ministero per omessa attività d'indagine e morte della persona offesa. Gli argomenti della giurisprudenza civile, le scansioni del processo penale e le conseguenze del nuovo art. 362, c. 1 *ter*, c.p.p. *sistemapenale.it*, 30 settembre 2021, [https://www.sistemapenale.it/pdf\\_contenuti/1633000010\\_mastrangelo-2021a-responsabilita-civile-pubblico-ministero-morte-persona-offesa.pdf](https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1633000010_mastrangelo-2021a-responsabilita-civile-pubblico-ministero-morte-persona-offesa.pdf)

MAZZA, Oliviero. La riforma dei due orologi: la prescrizione fra miti populisti e realtà costituzionale. *sistemapenale.it*, 21 gennaio 2020, <https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/mazza-prescrizione-riforma-dei-due-orologi-populismo-costituzione>

MONACO, Giuseppe. Riforma della giustizia penale e criteri di priorità nell'esercizio dell'azione. *federalismi.it*, 2022, [https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=46930&content=&content\\_author=](https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=46930&content=&content_author=)

MONGILLO, Vincenzo. Il doppio volto della prescrizione penale. In: AA.VV. Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale. Milano: Cedam, 2023

MONTAGNA, Mariangela. Necessità e completezza delle indagini. In: GAITO, Alfredo. I principi europei del processo penale. Roma: Dike, 2016, pp. 345-363

MONTAGNA, Mariangela. I diritti minimi della vittima. GAITO, Alfredo. I principi europei del processo penale. Roma: Dike, 2016, pp. 299-325

MORELLI, Francesco Bartolo. Le formule di proscioglimento. Radici storiche e funzioni attuali. Torino: Giappichelli, 2014

MORELLI, Francesco Bartolo. Prescrizione e tempo del processo: non si tratta di entità fungibili. *forumcostituzionale.it*, 22 febbraio 2019, <https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2019/02/morelli.pdf>

MORELLI, Francesco Bartolo. La prescrizione del reato, i tempi del processo, l'autorità senza tempo. *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, n. 3, 2019, pp. 1599-1611

MORSELLI, Carlo. Emendabile l'iscrizione tardiva con la retrodatazione, insindacabile/non sanzionabile l'erronea iscrizione indiziaria (art. 335 *quater* Cpp). Rimedi. *Archivio penale*, n. 2, 2023, <https://archiviopenale.it/File/DownloadArticolo?codice=538513d3-fb55-4289-9594-cfa2e68b3bd4&idarticolo=42599>

NAPPI, Aniello. Prescrizione e ragionevole durata del processo. *Giustizia insieme*, 23 marzo 2020, <https://www.giustiziainsieme.it/it/processo-penale/896-prescrizione-e-ragionevole-durata-del-processo-di-nello-nappi>

NARDONE, Valentina. La sentenza *Talpis c. Italia*: si arricchisce la giurisprudenza di Strasburgo sui casi di violenza domestica. *Ordine internazionale e diritti umani*, 2017, pp. 301-307, [https://www.rivistaoidu.net/wp-content/uploads/2021/12/2\\_paragrafo\\_2\\_ITA\\_e\\_CEDU\\_2\\_2017.pdf](https://www.rivistaoidu.net/wp-content/uploads/2021/12/2_paragrafo_2_ITA_e_CEDU_2_2017.pdf)

NEGRI, Daniele. Il dito della irretroattività sfavorevole e la luna della garanzia giurisdizionale: la posta in gioco dopo la sentenza Corte di Giustizia UE, Taricco. *Archivio penale*, 2016, n. 2, pp. 645-653

NEGRI, Daniele. Dell'improcedibilità temporale. Pregi e difetti. *Sistema penale*, n. 2, 2022, pp. 51-63

NOBILI, Massimo. Scenari e trasformazioni del processo penale. Milano: Cedam, 1998

ORLANDO, Claudio. Azione penale e tutela della persona offesa. *lalegislazionepenale.eu*, 19 giugno 2024, <https://www.lalegislazionepenale.eu/wp-content/uploads/2024/06/C.-Orlando-Azione-penale-e-tutela-della-persona-offesa-2.pdf>

PADOVANI, Tullio. Il crepuscolo della legalità nel processo penale. Riflessioni antistoriche sulle dimensioni processuali della legalità penale. *L'indice penale*, anno II, n. 1, gennaio-aprile 1999, pp. 527-543

PARLATO, Lucia. Effettività delle indagini ed "equità processuale". In: CHINNICI, Daniela, GAITO, Alfredo. Regole europee e processo penale. Milano: Cedam, 2018

PASUCCI, Nicola. Durata ed efficienza dei procedimenti penali italiani. Riflessioni e proposte alla luce delle risultanze numeriche. In *Revista Brasileira de Direito Processual Penal*, v. 6, n. 3, set.-dez. 2020, pp. 1445 e ss., <https://revista.ibraspp.com.br/RBDPP/article/view/438/278>

PECCIOLI, Annamaria. La prescrizione del reato. Un istituto dall'incorreggibile polimorfismo. Torino: Giappichelli, 2019

PISANI, Nicola. Riflessioni sul rapporto tra prescrizione del reato e ragionevole durata del processo. *DisCrimen*, 4 luglio 2020, <https://discrimen.it/wp-content/uploads/Pisani-Riflessioni-sul-rapporto.pdf>

PRESSACCO, Luca. Azione penale privata e violenza domestica. *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2023, pp. 1246-1250

PULITANO', Domenico. Il dibattito sulla prescrizione. Argomenti strumentali e ragioni di giustizia. *Sistema penale*, 26 febbraio 2020, [https://www.sistemapenale.it/pdf\\_contenuti/1582657613\\_pulitano-2020a-riforma-prescrizione-bonafede-argomenti-strumentali-e-ragioni-di-justizia.pdf](https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1582657613_pulitano-2020a-riforma-prescrizione-bonafede-argomenti-strumentali-e-ragioni-di-justizia.pdf)

PULITANO', Domenico. Riforma della prescrizione. Giochi linguistici e sostanza normativa. *sistemapenale.it*, 19 luglio 2021, [https://www.sistemapenale.it/pdf\\_contenuti/1626701182\\_pulitano-2021d-riforma-prescrizione-giochi-linguistici-sostanza-normativa.pdf](https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1626701182_pulitano-2021d-riforma-prescrizione-giochi-linguistici-sostanza-normativa.pdf)

ROSSI, Nello. Riformare “insieme” la disciplina della prescrizione e dell'appello del pm. *Questione giustizia*, 2005, [https://www.questionegiustizia.it/doc/rossi-prescrizione-5-05-questione\\_giustizia.pdf](https://www.questionegiustizia.it/doc/rossi-prescrizione-5-05-questione_giustizia.pdf)

RUGGERI, Stefano. Decisione in ipotesi, estinzione del reato e tutela dell'innocenza. Riflessioni su accertamento giudizio e giudicato. *lalegislazionepenale.eu*, 22 aprile 2021

RUGGERI, Stefano. Norma, giudizio, giudicato. Una riflessione sulla tutela penale alla luce *del ne bis in idem* nell'era dell'interlegalità. *Ordine internazionale e diritti umani*, 2023, pp. 1-30

RUGGERI, Stefano. Azione e inazione. In: AA.VV. Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale. Padova: Cedam, 2023, pp. 627-691

RUSSO, Lucia. I criteri di priorità nella trattazione degli affari penali: confini applicativi ed esercizio dei poteri di vigilanza. *Diritto penale contemporaneo*, 2016, [https://archivioldpc.dirittopenaleuomo.org/upload/RUSSOLUCIA\\_2016a.pdf](https://archivioldpc.dirittopenaleuomo.org/upload/RUSSOLUCIA_2016a.pdf)

SCALIA, Valeria. Una proposta di ricostruzione degli obblighi positivi di tutela penale nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. L'esempio degli obblighi di protezione del diritto alla vita (I Parte). *Archivio penale*, 2020, <https://archiviopenale.it/File/DownloadArticolo?codice=725bf77f-0203-49ea-9ad7-a0d98a950559&idarticolo=25990>

SCARPINO, Daniele. Le innovazioni apportate dalla riforma Cartabia in tema di iscrizione della *notitia criminis*. *penaledp.it*, 26 luglio 2023, <https://www.penaledp.it/le-innovazioni-apportate-dalla-riforma-cartabia-in-tema-di-iscrizione-della-notitia-criminis/>

SIRACUSA, Licia. Oblio e memoria del reato nel sistema penale. Torino: Giappichelli, 2022

SOTTANI, Sergio. Il controllo giudiziale sulle pseudo notizie di reato. In *Archivio penale*, n. 3, 2021

TONINI, Paolo. Manuale di procedura penale. Milano: Giuffrè, 2007

TRAPELLA, Francesco. Note in tema di prescrizione e di efficienza del processo (a proposito di «Riforme, statistiche e altri demoni»). *Archivio penale*, n. 1, 2022,

<https://archiviopenale.it/File/DownloadArticolo?codice=bfdccf36-386a-406d-8dee-fff17a6ef289&idarticolo=33280>

TRAPELLA, Francesco. Distorsioni sul diritto “di difendersi provando” dell’indagato, archiviazione e presunzione di non colpevolezza. *Processo penale e giustizia*, n. 5, 2024, p. 1189 ss.

VALENTINI, Cristina. Riforme, statistiche e altri demoni. *Archivio penale*, n. 3, 2021, <https://archiviopenale.it/File/DownloadArticolo?codice=bf39d27d-2fbd-4681-8819-8a02e643d60c&idarticolo=33251>

VALENTINI, Cristina. La completezza delle indagini, tra obbligo costituzionale e (costanti) elusioni della prassi. *Archivio penale*, n. 3, 2019, <https://archiviopenale.it/File/DownloadArticolo?codice=1084b0d9-d7a3-4d5b-b323-c2263eeb108f&idarticolo=19686>

VALENTINI, Cristina. Grandi speranze: una possibilità di riforma della riforma. *Archivio penale*, n. 3, 2022, <https://archiviopenale.it/File/DownloadArticolo?codice=11b57c19-6c33-4da2-9e38-29d80f9b895c&idarticolo=38439>

VALENTINI, Cristina. *The untouchables*: la fase delle indagini preliminari, l’ufficio del pubblico ministero e i loro misteri. *Archivio penale*, n. 2, 2022, <https://archiviopenale.it/File/DownloadArticolo?codice=1525296a-4fcd-495f-88df-896ec7c1583d&idarticolo=36404>

VICOLI, Daniele. La “ragionevole durata” delle indagini. Torino: Giappichelli, 2012

VIGANO’, Francesco. Riflessioni *de lege lata e ferenda* su prescrizione e tutela della ragionevole durata del processo. *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 2013, pp. 18-42

VIRGA, Veronica. Obbligatorietà flessibile e criteri di priorità. *lalegislationepenale.eu*, 19 giugno 2024, <https://www.lalegislationepenale.eu/wp-content/uploads/2024/06/LP-Obbligatorieta-flessibile-e-criteri-di-priorita-Veronica-Virga.pdf>

ZAGREBELSKY, Vladimiro. Una «filosofia» dell’organizzazione del lavoro per la trattazione degli affari penali. *Cassazione penale*, 1989, p. 1615 ss.

## Authorship information

*Elisea Malino.* Assegnista di ricerca in diritto processuale penale presso l'Università degli Studi di Messina; Dottoranda di ricerca in scienze giuridiche; Avvocato presso il Foro di Messina, Italia. [elisea.malino@unime.it](mailto:elisea.malino@unime.it)

### Additional information and author's declarations (scientific integrity)

*Conflict of interest declaration:* the author confirms that there are no conflicts of interest in conducting this research and writing this article.

*Declaration of authorship:* all and only researchers who comply with the authorship requirements of this article are listed as authors; all coauthors are fully responsible for this work in its entirety.

*Declaration of originality:* the author assures that the text here published has not been previously published in any other resource and that future republication will only take place with the express indication of the reference of this original publication; she also attests that there is no third party plagiarism or self-plagiarism.

*Data Availability Statement:* In compliance with open science policies, all data generated or analyzed during this study are included in this published article.

**Editorial process dates** (<https://revista.ibraspp.com.br/RBDPP/about>)

- Submission: 06/04/2025
- Desk review and plagiarism check: 10/04/2025
- Review 1: 29/04/2025
- Review 2: 07/05/2025
- Review 3: 13/05/2025
- Preliminary editorial decision: 27/05/2025
- Correction round return: 09/06/2025
- Final editorial decision: 10/06/2025

**Editorial team**

- Editor-in-chief: 1 (VGV)
- Associated-editor: 2 (SR; FM)
- Reviewers: 3

**HOW TO CITE (ABNT BRAZIL):**

MALINO, Elisea. L'accertamento che non c'è: prescrizione del reato e irragionevole durata delle indagini. *Revista Brasileira de Direito Processual Penal*, vol. 11, n. 2, e1214, mai./ago. 2025. <https://doi.org/10.22197/rbdpp.v11i2.1214>



License Creative Commons Attribution 4.0 International.